

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 RECANTE: ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

VISTO il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTA la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

VISTA la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

VISTA la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del **27 marzo 2009**;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata nella riunione del **29 aprile 2009**;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)

1. Le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministero della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "*Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*" e le parole: "Ministro del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministro della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "*Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*".
2. Le parole: "Ministero delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*" e le parole: "Ministro delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "*Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*".

ART. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato per brevità "decreto" le parole: "il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266" e le parole: "il volontario che effettua il servizio civile" sono soppresse.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "*degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*" e le parole: "particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "*particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*";
 - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "*3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,*

di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.

c) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: “*Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai*”;

d) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “*dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti*”.

e) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell’ambito della medesima organizzazione.”.

ART. 4

(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: “formativi e di orientamento”, le parole: “di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”, sono soppresse;*

b) *al comma 1 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “l-bis) i lavoratori in prova”;*

c) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

“4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.”.

ART. 5

(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto, dopo le parole: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” così come sostituite dall’articolo 1, comma 1, sono inserite le seguenti: “è istituito”; la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” e la lettera b), è sostituita dalla seguente: “ b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

ART. 6

(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede” e la lettera b) è

sostituita dalla seguente: “b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità;”.

2. All’articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

“m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.”.

ART. 7

(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 8, comma 6, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“anche in un’ottica di genere”;*

b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“e delle lavoratrici”;*

c) *dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL”.*

ART. 8

(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 9, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzate nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”;*

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”.

2. All’articolo 9, comma 6, lettera i), del decreto, la parola: *“svolge”* è sostituita dalle seguenti: *“può svolgere”.*

3. All’articolo 9, comma 7, del decreto, alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzate nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.*

ART. 9

(Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 11 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: “finanziamento”, sono inserite le seguenti: “, *da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,* ”;
- b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: “finanziamento”, sono inserite le seguenti: “, *da parte dell’INAIL e delle Regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,* ”;
- c) al comma 1, lettera c), dopo la parola: “finanziamento”, sono inserite le seguenti: “, *da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca., previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,* ”;
- d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL.”;
- e) al comma 5, le parole: “Nell’ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale” sono soppresse; dopo le parole: “l’INAIL finanzia” sono inserite le seguenti: “*con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro,*” ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “*L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*”;
- f) *dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. **L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese”.***

ART. 10

(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 13 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.”.
- b) *al comma 2, dopo le parole: “previdenza sociale”, sono inserite le seguenti: “, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191,”;* le parole: “*lo stessi personale può esercitare*” sono sostituite dalle seguenti: “*lo stesso personale esercita*” e le parole: “*informandone preventivamente il servizio di*

prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7 del decreto".

ART. 11

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *"1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, adottano provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole; si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento sanzionatorio. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di **reiterazione** la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre*

amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo.”;

b) al comma 2, dopo le parole: “in materia di prevenzioni incendi” sono inserite le seguenti: “in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 del presente decreto”;

c) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.

d) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.”.

e) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.”.

ART. 12

(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 16, comma 3, del decreto il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.

2. All’articolo 16, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”.

ART. 13

(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”;

b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

“g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;”;

c) la lettera o), è sostituita dalla seguente: “o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda”;

d) alla lettera p), dopo le parole: “comma 3” sono inserite le seguenti: “anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5,” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il documento è consultato esclusivamente in azienda”.

e) la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni. L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;”;

f) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: “aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;”.

2. All’articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4.”.

3. All’articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”.

ART. 14

(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 21, comma 1, del decreto le parole: “i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo” sono sostituite dalle seguenti: “i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti”.

ART. 15

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: *“c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;”*.
- b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: *“e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;”*;
- c) la lettera f) è abrogata.

ART. 16

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alinea, le parole: *“dei lavori”* sono sostituite dalle seguenti: *“di lavori, servizi e forniture”* e dopo le parole: *“dell'azienda medesima”* sono aggiunte le seguenti: *“, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo”*;
- b) alla lettera a), dopo le parole: *“in relazione ai lavori”*, sono inserite le seguenti: *“, ai servizi e alle forniture”*.

2. All'articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: *“Tale documento è allegato al contratto d'appalto o di opera”* sono inserite le seguenti: *“e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture”*;
- b) è aggiunto in fine il seguente periodo: *“Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”*;

3. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il

predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali."

4. All'articolo 26, comma 5, le parole: "i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti: "*i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni*"; dopo il primo periodo è inserito il seguente: "*I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.*".

ART. 17

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.*";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del presente decreto, di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.*";

c) al comma 2, prima delle parole: "Il possesso dei requisiti", sono anteposte le seguenti: "*Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative,*" e la parola: "vincolante" è sostituita dalla seguente: "*preferenziale*";

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "*2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.*".

ART. 18

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "da altri Paesi", sono aggiunte le seguenti: *"e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro"*;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-*quater*, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010."

c) al comma 2, alinea, dopo le parole: "della valutazione," sono inserite le seguenti: *"può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del decreto, su supporto informatico e "*; le parole: "deve avere data certa" sono sostituite dalle seguenti: *"deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato"*;

d) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: "La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.";

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività."

ART. 19

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 29 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: *"3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali."*;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28."

c) al comma 7, la lettera c) è abrogata.

ART. 20

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 30 del decreto, dopo il comma 5, è inserito il seguente: *“5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”*.

ART. 21

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole: “L17, L23, “, sono inserite le seguenti: *“e della laurea magistrale LM26”*;

b) al comma 5 le parole: *“ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti”* sono sostituite dalle seguenti: *“ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale”*.

c) al comma 7, dopo le parole: *“successive modificazioni”* sono aggiunte le seguenti: *“se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”*.

ART. 22

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 34 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1- bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.”*;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: *“2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.”*.

ART. 23

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole: *“I preposti”* sono sostituite dalle seguenti: *“I dirigenti e i preposti”* e le parole: *“e in azienda”* sono soppresse;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: *“7-bis. La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.”*;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”;

d) al comma 14, dopo le parole: “successive modificazioni”, sono inserite le seguenti: “ , se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.”.

ART. 24

(Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 38, comma 1, del decreto dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.”.

ART. 25

(Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 40 del decreto, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall’entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo.”.

ART. 26

(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 41, comma 1, del decreto alla lettera a) le parole: “dalle direttive europee nonché” sono soppresse.

2. All’articolo 41, comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: *“e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”;*

3. All’articolo 41 dopo il comma 2 è inserito il seguente: *“2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3, del presente decreto.”.*

4. All’articolo 41, comma 3, la lettera a) è abrogata.

5. All’articolo 41, comma 4, le parole: “lettere a), b) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)”.

6. All’articolo 41, dopo il comma 4, è inserito il seguente: *“4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.”.*

7. All'articolo 41, dopo il comma 6 è inserito il seguente: *“6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.”*.

8. All'articolo 41, il comma 8 è soppresso.

9. All'articolo 41, comma 9, dopo le parole: *“i giudizi del medico competente”* sono inserite le seguenti: *“ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva”*.

ART. 27

(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”;

b) il comma 2 è abrogato.

ART. 28

(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 43 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.”;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo *“Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.”*

ART. 29

(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52.”*

ART. 30

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 51 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: *“3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del decreto, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;*
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”.

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: *“ 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.”.*

ART. 31

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 52, comma 1, del decreto, al secondo periodo, dopo le parole: *“preveda o costituisca”*, sono inserite le seguenti: *“, come nel settore edile,”*.

2. All'articolo 52, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: *“presso l'azienda ovvero l'unità produttiva”*, sono aggiunte le seguenti: *“calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore”*.

b) le lettere b), c) e d) sono abrogate.

3. All'articolo 52, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: *“dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”* sono sostituite dalle seguenti: *“il 31 dicembre 2009”*;

b) dopo le parole: *“modalità di funzionamento”*, sono inserite le seguenti: *“e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo”*;

c) dopo le parole: *“di alimentazione”*, sono aggiunte le seguenti: *“e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo”*.

4. All'articolo 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.”.

ART. 32

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 55

(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

4. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);

c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z), prima parte, 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, ultimo periodo, o 3-ter.

e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).

6. *L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.*”.

ART. 33

(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 56 del decreto è sostituito dal seguente:

*“ART. 56
Sanzioni per il preposto*

1. *Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:*

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).”.

ART. 34

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 57 del decreto è sostituito dal seguente:

*“ART. 57
(Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori)*

1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.”.

ART. 35

(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 58 del decreto è sostituito dal seguente:

*“ART. 58
(Sanzioni per il medico competente)*

1. *Il medico competente è punito:*

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;

b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);

e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazioni degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.”.

ART. 36

(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 59 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 59

(Sanzioni per i lavoratori)

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.”.

ART. 37

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 60 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 60

(Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).

2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.”.

ART. 38

(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 62 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.”;

b) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “*d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.*”.

ART. 39

(Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 63 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “*3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.*”

b) il comma 6 è abrogato.

ART. 40

(Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 67, comma 2, lettera b), prima delle parole: “L’organo di vigilanza”, sono inserite le seguenti: “*Entro trenta giorni dalla data di notifica*”.

ART. 41

(Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 68 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 68

(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 66;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.”.

ART. 42

(Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto dopo le parole: “utensile o impianto” sono inserite le seguenti: “*, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo,*”.

ART. 43

(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 70 del decreto il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;

b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'articolo 70.”.

ART. 44

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole: “condizioni di sicurezza” sono inserite le seguenti: *“in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3”;*

b) al comma 7, lettera a), le parole: “formazione adeguata e specifica” sono sostituite dalle seguenti: *“informazione, formazione ed addestramento adeguati”.*

c) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: “datore di lavoro” sono inserite le seguenti: *“, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,”;*

2) i numeri: “1) e 2)” sono sostituiti dalle lettere: “a) e b)”;

3) alla lettera b), così come sostituita dal precedente numero 2), ai numeri 1 e 2, le parole: “a controlli” sono sostituite dalle seguenti: *“ad interventi di controllo”;*

4) alla lettera c) le parole: “i controlli” sono sostituite dalle seguenti: *“Gli interventi di controllo”;*

d) al comma 11, dopo le parole: “verifiche periodiche” sono inserite le seguenti: *“volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,” ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono*

nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.”.

e) al comma 13, dopo le parole: “Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, così come modificate dall’articolo 1, comma 1, sono inserite le seguenti: “, *di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*”.

f) al comma 14 le parole: “sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”.

ART. 45

(Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 72 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.”;

b) al comma 2 le parole: “ad un datore di lavoro” sono soppresse e dopo le parole: “disposizioni del presente articolo” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “*e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.*”. Inoltre, la parola: “conduttore” è sostituita dalla seguente: “operatore”.

ART. 46

(Modifiche all’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 73 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Informazione, formazione e addestramento*”;

b) al comma 1, le parole: “una formazione adeguata”, sono sostituite dalle seguenti: “*una formazione e un addestramento adeguati,*”;

c) al comma 4, le parole: “una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo” sono sostituite dalle seguenti: “*una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo*”.

ART. 47

(Modifiche all’articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 74, comma 2, lettera d), del decreto la parola: “stradali” è soppressa.

ART. 48

(Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 79 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “*2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto 2 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*”.

ART. 49

(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 80 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche."

ART. 50

(Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 81, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: "norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX" sono sostituite dalle seguenti: "pertinenti norme tecniche";

b) il comma 3 è abrogato.

ART. 51

(Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole: "secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché" sono sostituite dalla seguente: "o";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche";

c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica";

d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per sistemi di II e III categoria purchè:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività."

ART. 52

(Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 83 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "in prossimità di linee elettriche" sono sostituite dalle seguenti: "non elettrici in vicinanza di linee elettriche";

b) al comma 2, le parole: "nella pertinente normativa di buona tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "nelle pertinenti norme tecniche".

ART. 53

(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 84, comma 1 del decreto, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche" e le parole: "con sistemi di protezione" sono soppresse.

ART. 54

(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la parola: "nebbie" è inserita la seguente: "infiammabili" e dopo la parola: "polveri" è inserita la seguente: "combustibili";
- b) al comma 2, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche".

ART. 55

(Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 86 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 86

(Verifiche e controlli)

1. *Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.*
2. *Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.*
3. *L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza."*

ART. 56

(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 87 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 87

(Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso)

1. *Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2.*

2. Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:

- a) dell'articolo 70, comma 1;
- b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
- c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
- d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
- e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:

- a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;
- b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;
- c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
- d) dell'articolo 80, commi 3 e 4.

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:

- a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
- b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;
- c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
- d) dell'articolo 86, commi 1 e 3-bis.

5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».

6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell'articolo 72.”.

ART. 57

(Modifiche all'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 88, comma 2, del decreto dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "*g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X; g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.*".

ART. 58

(Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 89, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche :

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "*c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.*";

b) alla lettera f), dopo le parole: "*lavoro delle imprese*", sono inserite le seguenti: "*affidatarie ed*" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.*";

c) alla lettera i) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "*Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.*".

d) dopo la lettera i) è inserita la seguente: "*i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;*";

e) alla lettera l), le parole: "*alla realizzazione dell'opera*" sono sostituite dalle seguenti: "*ai lavori da realizzare*".

ART. 59

(Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 90 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.*";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.*";

c) al comma 2 la parola: "*valuta*" è sostituita dalle seguenti: "*prende in considerazione*";

d) al comma 3, dopo le parole: "*più imprese*", è inserita la seguente: "*esecutrici*".

e) al comma 4 le parole: "*Nel caso di cui al comma 3*" sono sostituite dalle seguenti: "*Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea*";

f) al comma 7, dopo le parole: "*dei lavori comunica*", sono inserite le seguenti: "*alle imprese affidatarie,*";

g) al comma 9, alinea, dopo le parole: "*un'unica impresa*", sono inserite le seguenti: "*o ad un lavoratore autonomo*";

- h) al comma 9, lettera a), primo periodo, le parole: “dell’impresa affidataria” sono sostituite dalle seguenti: “delle imprese affidatarie”
- i) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI” e, dopo le parole: “da parte delle imprese”, sono inserite le seguenti: “e dei lavoratori autonomi”;
- l) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI” e, dopo le parole: “documento unico di regolarità contributiva” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ”;
- m) al comma 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).”;
- n) al comma 10, dopo le parole: “quando prevista” sono inserite le seguenti: “oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”.

ART. 60

(Modifiche all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 91, comma 1, del decreto alla lettera b), dopo le parole: “un fascicolo”, sono inserite le seguenti: “adattato alle caratteristiche dell’opera”.

ART. 61

(Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 92, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera a), dopo le parole: “all’articolo 100” sono inserite le seguenti: “ove previsto”;
- b) alla lettera b), dopo le parole: “con quest’ultimo” b) sono inserite le seguenti: “ove previsto” e dopo le parole: “all’articolo 100” sono inserite le seguenti: “ove previsto”;
- c) alla lettera e), le parole: “segnala al committente e” sono sostituite dalle seguenti: “segnala al committente o”, le parole: “e 96” sono sostituite dalle seguenti: “96 e 97, comma 1” e dopo le parole: “all’articolo 100” sono inserite le seguenti: “ove previsto”.
2. All’articolo 92, comma 2, del decreto sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b)”.

ART. 62

(Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 93 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2 dopo le parole: “coordinatore per l’esecuzione” sono inserite le seguenti: “*dei lavori*”, dopo le parole: “non esonera” sono inserite le seguenti: “ *il committente o*” e le parole: “lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “*lettere a), b), c) d) ed e)*”.

ART. 63

(Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 95, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d), dopo le parole: “controllo periodico”, sono inserite le seguenti: “*degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro*”;
- b) alla lettera g), dopo le parole: “la cooperazione”, sono inserite le seguenti: “*e il coordinamento*”.

ART. 64

(Modifiche all’articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 96 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “*1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente decreto*”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “*2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.*”.

ART. 65

(Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: “vigila sulla” sono sostituite dalle seguenti: “*verifica le condizioni di*”, le parole: “e sull’applicazione” sono sostituite dalle seguenti: “*e l’applicazione.*”
- b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
“*3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.*
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.”

ART. 66

(Modifiche all’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 98, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alinea, dopo le parole: “in possesso” sono inserite le seguenti: “*di uno*”;
- b) alla lettera a), le parole: “in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000” sono sostituite dalle seguenti: “*in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001*”;

c) alla lettera b), le parole: “citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000” sono sostituite dalle seguenti: “*decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000*”.

2. All’articolo 98, comma 2, del decreto le parole: “dai rispettivi ordini o collegi professionali” sono sostituite dalle seguenti: “*dagli ordini o collegi professionali*” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “*Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.*”.

3. All’articolo 98, comma 4, del decreto le parole: “con i medesimi contenuti minimi” sono sostituite dalle seguenti: “*i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV*”.

ART. 67

(Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 100, comma 6, del decreto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.*”.

2. All’articolo 100, del decreto, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “*6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, commi 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.*”.

ART. 68

(Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 103 del decreto è abrogato.

ART. 69

(Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 106, comma 1, dopo le parole: “*presente capo*”, sono inserite le seguenti: “*, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota,*”.

ART. 70

(Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 108, il comma 1 è sostituito dal seguente: “*1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.*”

ART. 71

(Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 111, comma 8, del decreto le parole: *“lavori in quota”*, sono sostituite dalle seguenti: *“cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota”*.

ART. 72

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 115 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: *“sistemi di protezione”*, sono inserite le seguenti: *“idonei per l'uso specifico”* e dopo le parole: *“presenti contemporaneamente,”* sono inserite le seguenti: *“conformi alle norme tecniche,”*;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 3 le parole: *“Il cordino”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il sistema di protezione”*.

ART. 73

(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 117, comma 1, del decreto le parole: *“Quando occorre effettuare “ sono sostituite dalle seguenti: “Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare”*.

2. All'articolo 117, comma 2, del decreto dopo le parole: *“e delle tensioni presenti”*, sono aggiunte, in fine, le seguenti: *“e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche”*.

ART. 74

(Modifiche all'articolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 118, comma 1, del decreto le parole: *“eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici,”* sono sostituite dalle seguenti: *“se previsto l'accesso di lavoratori,”*.

ART. 75

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 119 del decreto, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: *“7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII”*

ART. 76

(Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 121 del decreto le parole *“Sezione IV Ponteggi e impalcature in legname”* sono sostituite dalle seguenti: *“Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali”*.

ART. 77

(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto le parole: "Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2" sono sostituite dalle seguenti: "*Nei lavori in quota*" e le parole: "*al punto 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3*"

ART. 78

(Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 125, comma 4, del decreto il comma 4 è sostituito dal seguente: "*4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.*"

ART. 79

(Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 128 del decreto, al comma 2, dopo le parole: "*ponti sospesi*", sono inserite le seguenti: "*per le torri di carico*";

ART. 80

(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 136, comma 4, del decreto la lettera d) è soppressa.

ART. 81

(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 137, comma 1, del decreto le parole: "Il responsabile di cantiere" sono sostituite dalle seguenti: "*Il preposto*".

ART. 82

(Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 138, comma 2, del decreto, il numero: "30" è sostituito dal seguente: "20".
2. All'articolo 138, comma 5, del decreto alla lettera a) le parole: "*o il piano di gronda*" sono soppresse e la lettera d) è soppressa.

ART. 83

(Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 139, comma 1, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII*".

ART. 84

(Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 140 del decreto il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.”*.

ART. 85

(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 148 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.”*.

ART. 86

(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 157 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 157

(Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)

“1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.”.

ART. 87

(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 158 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 158

(Sanzioni per i coordinatori)

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1;

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).”.

ART. 88

(Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 159 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 159

(Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;

c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ».

ART. 89

(Modifiche all'articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 160 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 160

(Sanzioni per i lavoratori autonomi)

1. I lavoratori autonomi sono puniti:

a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 94;

c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.”.

ART. 90

(Modifiche all'articolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 161 del decreto, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2 bis. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.”.

ART. 91

(Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 165 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 165

(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 163;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 164.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

ART. 92

(Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 166 del decreto è abrogato.

ART. 93

(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 170 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 170

(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2.

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 169, comma 1.”.

ART. 94

(Modifiche all'articolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 171 del decreto è abrogato.

ART. 95

(Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 178 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 178

(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, commi 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3 e 5;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

ART. 96

(Abrogazione dell'articolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 179 del decreto è abrogato.

ART. 97

(Modifiche all'articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 190 del decreto, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

“5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.”.

ART. 98

(Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 192, comma 2, del decreto la parola: "inferiori" è sostituita dalla seguente: "superiori".

ART. 99

(Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 193, comma 2, del decreto le parole: "mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione" sono sostituite dalle seguenti: "*e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche*".

ART. 100

(Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 198, comma 1, del decreto dopo la parola: "sentite" la parola: "la" è sostituita dalla seguente: "*le*" e le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "*entro due anni*".

ART. 101

(Modifiche all'articolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 207, comma 1, lettera c), del decreto dopo le parole: "induzione magnetica (B)" sono inserite le seguenti: "*, corrente indotta attraverso gli arti (I_L)*".

ART. 102

(Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 209, comma 1, del decreto le parole: "linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "*buone prassi*".

ART. 103

(Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 211, comma 2, del decreto sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza*".

ART. 104

(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 214, comma 1, lettera a), del decreto i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: "1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);".

ART. 105

(Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 216, comma 1, del decreto le parole: "le specifiche linee guida" sono sostituite dalla seguenti: "le buone prassi".

ART. 106

(Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 217, comma 2, del decreto le parole: "di azione" sono sostituite dalle seguenti: "limite di esposizione".

ART. 107

(Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 219 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 219

(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216;

b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3."

ART. 108

(Modifiche all'articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 220 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 220

(Sanzioni a carico del medico competente)

1. *Il medico competente è punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186.*"

ART. 109

(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 223, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea, dopo le parole: "datore di lavoro determina", la virgola è soppressa;
- b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il livello, il modo e la durata della esposizione";
- c) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare"

ART. 110

(Modifiche all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 232, comma 4, del decreto la parola: "moderato" è sostituita dalle seguenti: "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori".

ART. 111

(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 242 del decreto, al comma 5, dopo le parole: "agente in aria" sono inserite le seguenti: "e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti".

ART. 112

(Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 243 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso."

ART. 113

(Modifiche all'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 246 del decreto, al comma 1, le parole: *“alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.”* sono sostituite dalle seguenti: *“a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.”* .

ART. 114

(Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 249, comma 2 del decreto dopo le parole: *“articolo 250”* sono inserite le seguenti: *“251, comma 1.”*

ART. 115

(Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 251 del decreto, alinea, le parole: *“ l'esposizione dei lavoratori alla”* sono sostituite dalle seguenti: *“ la concentrazione nell'aria della”*.

2. All'articolo 251, comma 1, del decreto la lettera b) è sostituita dalla seguente: *“b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254.”*.

ART. 116

(Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 253 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole *“dell'esposizione personale del lavoratore alla”* sono sostituite dalle seguenti: *“della concentrazione nell'aria della”*;

b) al comma 4 dopo le parole: *“successivamente analizzati”* sono inserite le seguenti: *“da lavoratori qualificati”*.

ART. 117

(Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 254 , comma 4, del decreto dopo le parole: *“con altri mezzi”* sono inserite le seguenti: *“e per rispettare il valore limite”*.

ART. 118

(Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 256 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: "all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", sono sostituite dalle seguenti: "*all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- b) *al comma 4, lettera g) dopo le parole: "natura dei lavori" sono inserite le seguenti: ", data di inizio"*;
- c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.*";
- d) al comma 6 le parole: "di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 250".

ART. 119

(Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 259 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: "aree interessate" è inserita la seguente: "*di*" e le parole: "un controllo sanitario volto a verificare" sono sostituite dalle seguenti: "*a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare*";
- b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica.*".

ART. 120

(Modifiche all'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 260, comma 3 del decreto dopo la parola: "*ISPESL*" sono inserite le seguenti: "*, per il tramite del medico competente,*".

ART. 121

(Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 262 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 262

(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

1. Il datore di lavoro è punito:

- a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;*

b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;

b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.”.

ART. 122

(Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 263 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 263

(Sanzioni per il preposto)

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.”.

ART. 123

(Modifiche all'articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 264 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 264

Sanzioni per il medico competente

1. Il medico competente è punito:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2.”.

ART. 124

(Modifiche all'articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 264 del decreto è inserito il seguente:

*“ART. 264-bis
(Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.”.

*ART. 125
(Modifiche all'articolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. L'articolo 265 del decreto è abrogato.

*ART. 126
(Modifiche all'articolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 272, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici”;*
- b) alla lettera m) dopo le parole: “all'interno” sono inserite le seguenti: “e all'esterno”.*

*ART. 127
(Modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 273, comma 1, alla lettera c) del decreto dopo le parole: “protezione individuale,” sono inserite le seguenti: “ ove non siano mono uso,”.

*ART. 128
(Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 274, del decreto il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell'ALLEGATO XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico.”.

*ART. 129
(Modifiche all'articolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 279 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.”.

ART. 130

(Modifiche all'articolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 280 del decreto i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) comunica all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;

c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio.”.

ART. 131

(Modifiche all'articolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 282 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 282

(Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 271, commi 1, 3 e 5;

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;

b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4.”.

ART. 132

(Modifiche all'articolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 283 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 283

(Sanzioni a carico dei preposti)

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.”.

ART. 133

(Modifiche all'articolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 284 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 284

(Sanzioni a carico del medico competente)

1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 279, comma 3.”.

ART. 134

(Modifiche all'articolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 285 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 285

(Sanzioni a carico dei lavoratori)

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 3;*
- b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 1.”.*

ART. 135

(Modifiche all'articolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 286 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 286

(Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.”.

ART. 136

(Modifiche all'articolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 288 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: “nebbie o polveri”, sono aggiunte le seguenti: “in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta”;*
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente “1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera è approssimativamente del 21*

per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.”.

ART. 137

(Modifiche all'articolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 292, comma 2, del decreto la parola: “Fermo” è sostituita dalla seguente: “*Ferma*”.

ART. 138

(Modifiche all'articolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 293, comma 3, del decreto dopo le parole: “allegato LP”, sono aggiunte le seguenti: “*e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l'avvio e la fermata dell'impianto, sia durante il normale ciclo sia nell'eventualità di un'emergenza in atto.*”.

ART. 139

(Modifiche all'articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 294 è aggiunto il seguente articolo:

“ART. 294-bis

(Informazione e formazione dei lavoratori)

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:

- a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;*
- b) alla classificazione delle zone;*
- c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;*
- d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;*
- e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;*
- f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;*
- g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;*
- h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.”.*

ART. 140

(Modifiche all'articolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 296 del decreto, le parole: “Capo II Sanzioni” sono sostituite dalle seguenti: “*Capo III Sanzioni*”.

ART. 141

(Modifiche all'articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 297 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 297

(Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)

- 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 290.*
- 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.”.*

ART. 142

(Modifiche all'articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 301, comma 1, del decreto, dopo le parole: “dell'ammenda” sono inserite le seguenti: *“ovvero la pena della sola ammenda”.*

ART. 143

(Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 301 del decreto è inserito il seguente:

“ART. 301-bis

(Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione)

- 1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.”.*

ART. 144

(Modifiche all'articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 302 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 302

(Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto)

1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a 2.000 euro.

2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.”.

2. Dopo l'articolo 302 del decreto è inserito il seguente:

*“ART. 302-bis
(Potere di disposizione)*

1. *Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.*

2. *Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.”.*

ART. 145

(Modifiche all'articolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 303 del decreto è abrogato.

ART. 146

(Modifiche all'articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 304 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: *“d-bis) la lettera c) dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628; d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320; d-quater: il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.”;*

b) *dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche*

sociali, individuata in sede regolamentare nell'ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.

ART. 147

(Modifiche all'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 306 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all'articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.”;*
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: *“4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata in vigore del presente decreto in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.”.*

ART. 148

(Clausola finanziaria)

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

ART. 149

(Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del presente decreto.

**Relazione di accompagnamento alle “disposizioni integrative e correttive”, ex
articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81**

Finalità e caratteristiche generali del provvedimento

Come si evince dalla Banca Dati INAIL, alla data di rilevazione ufficiale del 30 aprile 2009, il bilancio infortunistico per l'anno 2008 si presenta statisticamente più favorevole rispetto a quello dell'anno precedente e conferma l'andamento di progressiva flessione che ha caratterizzato il fenomeno negli ultimi dieci anni, sia in termini generali sia, soprattutto, per quel che riguarda gli infortuni mortali.

L'INAIL ha registrato, infatti, 874.940 denunce di infortuni avvenuti nel 2008, con una diminuzione pari a circa 37.500 casi rispetto all'anno precedente, corrispondente ad una flessione del 4,1 per cento (superiore, dunque, al -1,7% che si era registrato nel 2007). In tale contesto, particolarmente significativa è la riduzione dei casi mortali denunciati, i quali sono risultati 1.120 per il 2008 a fronte di 1.207 (dato definitivo) per il 2007, con una diminuzione in termini percentuali pari al 7,2%.

La flessione infortunistica più sostenuta si registra in agricoltura (-6,9%) e nell'industria e servizi (-4,3%), mentre va considerato come dato di assoluta rilevanza che oltre la metà dei decessi per infortuni sul lavoro avvengono sulla strada. Infatti, nel 2008 vi sono stati ben 611 infortuni mortali su strada, tra i quali 335 sono stati provocati da circolazione stradale in occasione di lavoro e 276 si sono verificati *in itinere* (ovvero sul percorso casa-lavoro e viceversa), avvenuti prevalentemente su strada.

Per quanto si tratti di dati complessivamente incoraggianti, le statistiche evidenziano la persistente drammaticità del fenomeno infortunistico ed impongono al nostro Paese di predisporre efficaci misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali al fine di ridurre le dimensioni del fenomeno infortunistico, in misura coerente con le indicazioni contenute nella strategia per la salute e sicurezza sul lavoro individuata dalla Commissione europea (riduzione del 25% del totale degli infortuni in Europa entro il 2012).

A tale scopo occorre proseguire il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle *regole* della sicurezza iniziato con la legge 3 agosto 2007, n. 123, e proseguito con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Infatti, per quanto sia riduttivo pensare che tale obiettivo possa essere realizzato unicamente per mezzo di una modifica

delle norme in materia, non può negarsi che un fattore determinante per l'abbattimento degli incidenti sul lavoro è la creazione di un modello legale differente da quello vigente e in grado di prevenire meglio di quanto oggi accada il rischio di infortuni in ambiente di lavoro.

Per tale ragione, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da un lato ha proceduto e sta procedendo alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ideale completamento del processo di riforma intrapreso, e, dall'altro, ha preparato il provvedimento in commento, diretto ad apportare al *corpus iuris* recentemente introdotto disposizioni di integrazione e correzione utili a migliorarne l'efficacia a fini antinfortunistici. Il decreto, la cui predisposizione costituisce esercizio della facoltà conferita al Governo dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, ha quindi la finalità di raccogliere alcune delle numerose segnalazioni di criticità – emerse nei primi mesi di applicazione del c.d. “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro – relative alle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, al contempo, a migliorare le regole della sicurezza in una ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo, quale presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività in termini sostanziali e non meramente formali. In tal modo si favorisce il superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali secondo un approccio al problema per obiettivi e non solo per regole.

Al riguardo, va rimarcato come siano state innanzitutto recepite le proposte di semplificazione del testo emerse all'esito delle consultazioni tra il Ministero e le parti sociali – finalizzate alla predisposizione di un “avviso comune” in materia di salute e sicurezza sul lavoro – avvenute in occasione di una serie di incontri tenutisi presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. A tali proposte si sono aggiunte altre modifiche, alcune delle quali volte a correggere errori materiali o redazionali e altre a migliorare i meccanismi operativi delle disposizioni del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.

Sono state recepite, altresì, molte proposte di modifica formulate in sede di confronto tecnico con le Regioni ed in particolare quelle volte a contribuire al miglioramento del testo e al conseguimento degli obiettivi di maggiore semplificazione e attenzione ai profili sostanziali della sicurezza, nell'ottica di garantire il bene primario della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in termini di

effettività, come indicato dai pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

In particolare, a solo titolo di esempio, sono state accolte le proposte relative alla materia dell'interpello (art. 12 DLgs 81), alla compatibilità tra attività di consulenza e di vigilanza del personale ispettivo (art. 13, comma 5, Dlgs 81), alle disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi (art. 21 Dlgs. 81), alla elaborazione del DUVRI (art. 26, comma 3-bis Dlgs 81), alla trasmissione da parte dei medici competenti al Servizio Sanitario Nazionale dei "flussi" di dati utili alla prevenzione degli infortuni (art. 40 Dlgs. 81).

Infine, il testo è stato elaborato tenendo conto – come più avanti nel dettaglio si evidenzierà – dei pareri espressi delle Commissioni XI e XII della Camera e XI del Senato, all'esito dell'ampio dibattito in tali sedi avutosi al riguardo.

In ogni caso, si ribadisce che le previsioni dello schema di decreto in commento sono state elaborate, come imposto dal citato articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, nel pieno rispetto dei criteri di delega di cui al comma 1 della medesima legge ed, anzi, al fine di completare il processo di attuazione dei medesimi criteri. Pertanto, come già per le disposizioni del "testo unico", le disposizioni del presente schema di decreto riguardano i principi e i *livelli essenziali in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, che devono essere gli stessi sull'intero territorio nazionale, ferma restando la facoltà delle Regioni di esercitare la propria potestà legislativa concorrente, sempre in maniera tale da non intaccare complessivamente alcune garanzie di base che assumono un ruolo fondamentale in una materia come quella della salute e sicurezza del lavoro che riguarda beni di natura primaria costituzionalmente tutelati.

Parimenti, dal punto di vista sistematico, anche per consentire una più agevole continuità nella interpretazione delle regole della salute e sicurezza sul lavoro, si è scelto di non incidere sull'organizzazione redazionale del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a sua volta sostanzialmente coincidente con quella del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, incentrata su un Titolo "generale" (Titolo I), nel quale si rinvenivano le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabili a tutti i settori di attività – pubblica e privata – e su diversi Titoli "speciali", ciascuno dei quali contenente sia la disciplina di recepimento di specifiche direttive comunitarie che quella parte delle normative italiane incidenti sulle rispettive materie che gli estensori hanno reputato opportuno mantenere in vigore, eventualmente modificandole, perché tuttora attuali in quanto funzionali alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le principali novità introdotte

Misure correttive e di semplificazione

Innanzitutto, recependo le sollecitazioni provenienti dagli operatori, si è intervenuti sulle disposizioni contenute nel “testo unico” che, nei primi mesi di applicazione, hanno generato le maggiori difficoltà operative. La finalità degli interventi di correzione e semplificazione è quella di rendere i precetti modificati di più agevole applicazione per i soggetti obbligati, sul presupposto che tale condizione rende la disposizione maggiormente *esigibile* e, in ultima istanza, efficace. Un primo obiettivo del decreto è, dunque, quello di correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nella attuale disciplina – approvata, come noto, a Camere oramai sciolte e in tutta fretta – alcuni dei quali suscettibili di avere ricadute gravi sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Come esempio, tra i tanti, si consideri la sostituzione (all’Allegato 39) del valore limite del piombo nel sangue in maniera che sia espresso non certo in “milligrammi”, come oggi previsto a seguito di una erronea indicazione, ma in “nanogrammi”, unica unità di misura che garantisce la tutela della salute dei lavoratori esposti. Dunque, innanzitutto è realizzato il perfezionamento del quadro normativo, che è composto da ben 306 articoli e vari allegati che non sono sempre stati ben coordinati tra di loro dando luogo a sovrapposizioni e incertezze interpretative.

Un secondo obiettivo è quello di superare le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove regole. L’attuale disciplina, per fare un esempio, equipara il volontario a un vero e proprio lavoratore subordinato, senza considerare le peculiarità della prestazione resa dal volontario penalizzando oltremodo le associazioni di settore che rappresentano una delle manifestazioni più vitali della nostra società. Al riguardo, il correttivo garantisce ai volontari non solo in via generale una tutela analoga a quella garantita ai lavoratori autonomi in termini di fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature di lavoro ma anche una tutela “rafforzata” ove essi siano chiamati ad operare all’interno di una organizzazione lavorativa (si pensi al volontario che operi all’interno di un ospedale), consistente nella informazione sui rischi presenti nel luogo in cui siano chiamati ad operare e nella eliminazione, da parte dell’utilizzatore, dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attività del volontario e quelle dei lavoratori dell’utilizzatore. Ancora a titolo di esempio si consideri l’individuazione – espressamente richiesta dalle parti sociali – dei casi in cui è necessario, nei lavori in appalto, che il

committente predisponga l'importante "documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni", tra i quali non vengono inclusi i lavori intellettuali, le mere forniture di merci e i lavori di breve durata, sempre che non comportino rischi particolari per la salute e sicurezza dei lavoratori. In pratica, tale documento – il quale, va ricordato, si aggiunge (e non si sostituisce) agli obblighi già imposti a committente ed appaltatore di coordinarsi e tra loro e cooperare per ridurre i rischi del personale dell'appalto – viene richiesto ove il rischio delle lavorazioni che interferiscono tra loro lo richieda come misura di tutela e non, invece, nelle ipotesi (si pensi alla prestazione di natura intellettuale o alla semplice fornitura di carta o di caffè ad un ufficio) di assenza di rischio da interferenza in cui esso diverrebbe un inutile fardello formale.

Diverse semplificazioni derivano, poi, dalla soluzione di problemi di operatività di diverse statuizioni del "testo unico", quali, ad esempio, quelle relative alle comunicazioni all'INAIL, quelle sulle modalità dell'utilizzo del libretto formativo del cittadino o, ancora, che stabiliscono le procedure e le condizioni di operatività dell'importante strumento della sospensione dell'attività imprenditoriale, reso maggiormente coerente con le indicazioni della Direttiva sull'attività ispettiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008.

Inoltre, si è rivisto l'intero *corpus iuris* del decreto legislativo n. 81/2008 eliminando ripetizioni o norme sovrabbondanti; si pensi, per tutti, agli articoli sulla responsabilità penale dei preposti contenuti nei Titoli successivi al primo del provvedimento che qui si illustra e che, in larga parte, costituivano una mera riproposizione del medesimo principio punitivo, come più avanti meglio si esporrà.

Il potenziamento del ruolo della bilateralità

Il provvedimento in commento definisce, con maggiore compiutezza rispetto a quanto fatto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compiti e prerogative degli organismi paritetici, il cui ruolo di supporto alle imprese è nel testo notevolmente valorizzato (si pensi, ad esempio, alle attività di sostegno alle imprese *ex* articolo 51). Ad esempio, viene stabilito che nel settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, la formazione dei preposti (che rivestono un ruolo fondamentale in cantiere) in materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola e realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese. Inoltre, sempre a titolo di esempio, viene riservato agli organismi paritetici – purché muniti di struttura con competenze

specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro – il compito di verificare la adozione ed efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza rilasciando apposita asseverazione, della quale gli organi di vigilanza tengono conto nella programmazione delle proprie attività di vigilanza (in modo che, in linea di massima, gli accessi ispettivi vengano pianificati innanzitutto in aziende ove il “controllo sociale” della bilateralità non abbia operato). Tali scelte traggono origine nella volontà di favorire ogni forma di ausilio sociale alle imprese, chiamate ad attuare compiutamente e senza ritardi o eccezioni una normativa di grande importanza e complessità, sul presupposto che un modello sindacale collaborativo sia l’ideale per affrontare temi di interesse comune per i componenti della compagine aziendale, come sono senza dubbio quelli legati alla sicurezza dei lavoratori.

La rivisitazione dell’apparato sanzionatorio

Lo schema di decreto reca, poi, una importante rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di perfezionare l’attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *f*), della legge 3 agosto 2007, n. 123, e, quindi, garantire la *rimodulazione* degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti e degli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti.

Innanzitutto, nel provvedimento si puniscono con maggiore gravità gli inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un particolare pericolo per coloro che ne entrano a far parte “proporzionando” le sanzioni tenendo conto del rischio di impresa. Dunque, si è conservato l’automatismo che prevede l’aumento delle sanzioni in ipotesi di rischio immanente prevedendo, al contempo, sanzioni amministrative per la violazione di obblighi di natura strettamente formale, come pure consentito dal criterio di delega. Parimenti, viene mantenuto il solo arresto (e non anche l’ammenda) per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nonché per l’omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili, in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori, mentre la “prescrizione obbligatoria” (ex d.lgs. n. 758/1994), che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con sanzione

pecuniaria amministrativa, con la chiara finalità, palesata nella legge delega, di puntare alla effettività della reazione punitiva, previo ripristino delle condizioni di legalità.

Quanto alla misura degli aumenti, la pena dell'arresto è stata mantenuta agli attuali livelli, mentre l'ammenda (generalmente, salvo i casi in cui si prevede il solo arresto, alternativa all'arresto) è stata aumentata, previo arrotondamento, in misura tendenzialmente pari (quando non superiore) alla metà rispetto all'ammontare oggi previsto. Al riguardo, appare opportuno rimarcare che l'aumento dei livelli delle ammende realizzatosi per mezzo del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro supera di molto l'incremento dei prezzi al consumo per impiegati ed operai relativo al periodo tra gennaio 1995 ("primo" anno di vigenza del d.lgs. n. 626/1994) e gennaio 2008 (ultimo mese per il quale sono disponibili dati ISTAT consolidati) che è pari al 36,3%. All'esito di tale constatazione si è provveduto alla complessiva rivisitazione dell'entità delle sanzioni in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all'aumento dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT, dal 1994 ad oggi. A titolo di esempio, si consideri che la più grave delle omissioni previste dal decreto legislativo n. 626/1994 (omessa valutazione dei rischi) era sanzionata nel 1994 con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1549 a 4131 euro e viene ora punita, nel "correttivo", con la sanzione dell'arresto tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Peraltro dette misure non sono state aumentate del 36% ma circa del 50% in modo che risultino "congrue" anche con riferimento ai prossimi anni.

Inoltre, si puntualizza che si è avuta l'accortezza di individuare l'ammontare del massimo dell'ammenda tenendo conto che a tale somma debba potersi applicare il citato meccanismo di cui al decreto legislativo n. 758 del 1994, che ammette il soggetto obbligato a pagare il quarto del massimo dell'ammenda. Tale *metodo* – ancorato a criteri oggettivi – è stato seguito per la "riscrittura" di ogni disposizione di natura sanzionatoria inserita nella bozza di articolato e, quindi, anche con riferimento ai Titoli successivi al Titolo I. Infine, si rimarca come il provvedimento introduca un meccanismo in forza del quale l'ammontare delle ammende viene incrementato, in via automatica e senza necessità della adozione di un atto avente forza di legge, tenendo conto dell'aumento degli indici ISTAT, ogni quinquennio, in modo da rendere *dinamico* l'apparato sanzionatorio ed, al contempo, costante la afflittività della ammenda (il cui "peso" attuale verrà mantenuto allo stesso livello anche per il futuro) nel corso degli anni.

Descrizione tecnica del provvedimento

Il presente schema di “disposizioni integrative e correttive” al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, interviene su tale ultimo provvedimento nei seguenti punti e per le motivazioni di seguito riportate.

L’articolo 1 delle “disposizioni integrative e correttive” prevede che nell’ambito del d.lgs. n. 81/2008 si proceda alla sostituzione delle denominazioni dei Ministeri citati coerentemente con le modifiche *medio tempore* apportate alle strutture ministeriali e alle relative denominazioni.

La proposta di modifica dell’articolo 2, comma 1, lettera *a*), risponde alla necessità di non procedere *sic et simpliciter* alla equiparazione a fini di salute e sicurezza sul lavoro dei volontari ai “lavoratori”, come definiti dal “testo unico”, che produrrebbe – come ripetutamente segnalato da molti in questi mesi – effetti gravemente distorsivi delle attività delle associazioni o degli enti di volontariato, rispetto ai quali si propone di prevedere un regime di tutela particolare.

L’articolo 3 del “testo unico” viene modificato in modo da rendere il testo coerente con la diversa regolamentazione (di cui si dirà di seguito) riservata ai volontari chiarendo come i decreti che verranno a disciplinare le attività di una serie di settori connotati da condizioni particolari di svolgimento della prestazione lavorativa debbano considerare espressamente le esigenze di tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, e dal Dipartimento della protezione civile, fuori dal territorio nazionale. Al fine, poi, di risolvere in radice taluni problemi interpretativi sollevati in materia, si propone, poi, di evidenziare come i vincoli di cui alla legge n. 877 del 1973 (che vietano, ad esempio, che i lavoratori a domicilio facciano uso di agenti chimici) non siano stati “travolti” dal d.lgs. n. 81/2008 (articolo 3, comma 9).

Sempre per considerare al meglio le peculiarità dello svolgimento delle rispettive attività, come richiesto da una specifica sollecitazione sul punto contenuta nei pareri di Camera e Senato, si inserisce all’articolo 3 un comma *3-bis*, nel quale si prevede che il regime giuridico applicabile alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, *ivi* compresi i volontari della Croce Rossa e del soccorso alpino o speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, venga determinato con apposito provvedimento interministeriale, adottato

sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Con specifico riferimento ai volontari della Croce Rossa, si rimarca come i pareri di Camera e Senato abbiano evidenziato come essi hanno esigenze di tutela particolari, tali da rendere inopportuna l'applicazione nei loro confronti della disciplina operante nei confronti dei "lavoratori" e, invece, corretta l'applicazione nei loro riguardi della disciplina di cui all'articolo 3bis del "testo unico".

La modifica di cui al comma 12 dell'articolo 3 è diretta a porre rimedio all'errore di operare un generalizzato riferimento all'articolo 2083 c.c. il quale appare, in parte, improprio perché comprende "coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia", con previsione ripetitiva dell'articolo 230-*bis* c.c., già citato in apertura del comma.

Il comma 12-*bis*, che si inserisce all'articolo 3, identifica il regime legale di tutela, espressivo della tendenza *espansiva* della normativa antinfortunistica, nei confronti di una categoria di soggetti – i volontari – fino al "testo unico" esclusi dal novero dei beneficiari delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La proposta risponde, quindi, alle numerose segnalazioni relative alla criticità della attuale aprioristica equiparazione tra tali soggetti ed i "lavoratori" a fini antinfortunistici. Al riguardo, si è reputato opportuno applicare ai volontari il regime dei lavoratori autonomi consentendo, tuttavia, che le modalità di realizzazione della tutela siano concordate con le associazioni o gli enti di volontariato (es.: potrà essere concordato che l'associazione si faccia carico di acquistare i Dispositivi di Protezione Individuale o dei corsi di formazione per i volontari). In ogni caso, secondo l'emendamento, ove la prestazione si svolga in una organizzazione di un datore di lavoro – in applicazione del noto principio di effettività della tutela – si applicheranno misure analoghe a quelle previste nei riguardi dei lavoratori autonomi dall'articolo 26 del "testo unico" e consistenti nell'informare il volontario dei rischi presenti nelle aree in cui dovrà operare e nell'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi da interferenza tra le attività del volontario e la altre in essere nella medesima area.

Con riferimento al successivo articolo 4, accogliendo una proposta emersa in sede di confronto con le parti sociali, si modifica innanzitutto il riferimento normativo diretto a escludere – ai soli fini del computo e non certo della applicazione nei loro confronti delle disposizioni di tutela a fini antinfortunistici – dai lavoratori da computare coloro che partecipino a tirocini formativi e di orientamento, da qualunque fonte (anche eventualmente regionale) regolamentati, in quanto non inseriti con tendenziale stabilità

negli ambienti di lavoro dei quali il datore ha il controllo,. Per le stesse ragioni, sempre all'articolo 4, si escludono dal novero del computo i lavoratori in prova e viene modificato – in modo da renderlo coerente con le modalità di svolgimento delle attività lavorative in tale settore – il criterio di computo dei lavoratori del settore agricolo.

Il provvedimento in commento integra la composizione del Comitato istituito per la valutazione delle politiche attive per il coordinamento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5 del “testo unico”) con la presenza di un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione della competenza allo stesso attribuita in materia di vigilanza e sicurezza nelle infrastrutture nonché in materia di definizione dei requisiti dei soggetti che possono partecipare all'affidamento dei contratti pubblici (articolo 38 del d.lgs. 163/2006). Si provvede, inoltre, a razionalizzare la composizione del Comitato in considerazione dell'accorpamento dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, in un unico Ministero (del lavoro, della salute e delle politiche sociali), disposto dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, facendo rimanere invariato, tra l'altro, il rapporto numerico tra i rappresentanti delle amministrazioni centrali e i rappresentanti delle amministrazioni regionali.

Per quanto concerne l'articolo 6, invece, la modifica alla composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro risponde, da una parte, ad una esigenza di razionalizzazione a seguito del suddetto accorpamento di Ministeri e, dall'altra, all'esigenza di inserire tra i componenti un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle pari opportunità. Infatti, tra i compiti della Commissione vi è anche quello di promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione di misure di prevenzione. Il rapporto numerico tra i rappresentanti delle amministrazioni centrali e i rappresentanti delle amministrazioni regionali rimane invariato. Le altre due proposte di cambiamento del testo dell'articolo 6 del “testo unico” derivano, invece, entrambe dai lavori per l'”avviso comune” tra le parti sociali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La prima di esse è motivata testualmente (nella bozza del citato “avviso comune”) come di seguito: “Le parti evidenziano l'opportunità di affidare alla Commissione consultiva l'elaborazione di criteri finalizzati alla qualificazione della figura del formatore in materia prevenzionale (provvedendo a delineare qualificazioni specifiche per settori di competenza), ritenendo la qualità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro un elemento determinate ed irrinunciabile per lo sviluppo di

una cultura efficace della tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. La seconda risponde, invece, alle seguenti finalità: “Le parti condividono l’opportunità di affidare alla Commissione di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008 il compito di prevedere procedure standardizzate per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze delle lavorazioni o di escluderne l’elaborazione per attività con irrilevante rischio da interferenze”. Infine, come richiesto nei pareri di Camera e Senato, si inserisce all’articolo 6 del “testo unico” un comma (*m-quater*) il quale riserva alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro l’importante compito di individuare le modalità – da porre a disposizione delle aziende – per la attuazione dell’obbligo, che presenta dal punto di vista operativo notevoli criticità, del datore di lavoro di considerare adeguatamente lo stress lavoro-correlato nell’ambito della valutazione dei rischi in ambiente di lavoro.

L’articolo 8 del d.lgs. n. 81/2008, che disciplina l’importante strumento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) viene modificato prevedendo che tale sistema disponga di dati sui rischi occupazionali che tengano conto delle differenze di genere e, recependo sul punto la sollecitazione dei pareri di Camera e Senato, dei dati relativi agli infortuni che risultino non indennizzabili dall’INAIL, in modo da avere un quadro complessivo maggiormente completo di informazioni utili a fini prevenzionistici.

Le modifiche all’articolo 9 sono dirette a evidenziare il ruolo dell’INAIL quale soggetto erogatore di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’INAIL. Ciò sia al fine di ridare coerenza ed organicità al sistema di tutela sociale per gli invalidi del lavoro, armonizzando le competenze degli Istituti (INAIL ed IPSEMA) che gestiscono l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che allo scopo di realizzare la integrazione tra le attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell’INAIL finalizzate all’assistenza ed alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell’integrità psicofisica e della capacità lavorativa.

Le modifiche ai commi 4 e 7 dell’articolo 9 sono, in particolare, volte a permettere di utilizzare i fondi per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro eventualmente eccedenti rispetto a quelli dell’anno finanziario di riferimento per migliorare la provvista a tale scopo stanziabile nell’esercizio successivo migliorando l’entità di tali assistenze senza alcun aggravio per la finanza pubblica.

All'articolo 11 si modifica parzialmente la formulazione delle disposizioni di cui al comma 1, allo scopo di rendere possibile che la ripartizione delle somme per la promozione delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra le aree individuate al comma 1 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 81/2008 avvenga attraverso il trasferimento dei rispettivi fondi – nelle misura di anno in anno determinata nel rispetto della procedure di cui all'articolo 11, comma 2 del medesimo d.lgs. n. 81/2008 – alle Amministrazioni rispettivamente competenti nelle diverse materie di riferimento (INAIL, Regioni, Ministero della istruzione, della università e delle ricerca) in modo da rendere più agevole e corretto l'utilizzo dei fondi in parola.

Sempre all'articolo 11 si inserisce, poi, una previsione, richiesta dai pareri di Camera e Senato, diretta a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative moderne in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui si terrà conto ai fini della riduzione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre, si puntualizza che le attività promozionali da parte dell'INAIL (articolo 11, comma 5, del “testo unico”), ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 e per le quali l'Istituto utilizza risorse trasferite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono essere realizzate solo previo utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, senza aggravii per la finanza pubblica, anche nell'ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro. Infine, su precisa e specifica richiesta da parte delle Commissioni di Camera e Senato, si prevede – per mezzo di un nuovo comma (5-*bis*) – un'ulteriore valorizzazione delle attività dell'INAIL per il recupero dei lavoratori infortunati, con riferimento alle cure necessarie mediche e riabilitative.

All'articolo 13 si introduce, innanzitutto, un comma 1-*bis*, la cui formula è esattamente corrispondente a quella che è data rinvenire presso i pareri di Camera e Senato, il quale corrisponde alla opportunità di prevedere che le attività di vigilanza in ambiti connotati da particolari regole organizzative e delicate finalità in materia di ordine pubblico e sicurezza (Forze armate, Forze di Polizia, Vigili del fuoco) vengano devolute a strutture “interne” alle Amministrazioni di riferimento. Quindi, si introduce una modifica al comma 2 per mezzo della quale risulta espressamente chiarito che rimane ferma in ambito ferroviario la peculiare disciplina per la vigilanza (c.d. “congiunta” tra strutture delle Ferrovie dello Stato e del Ministero del lavoro) della salute e sicurezza, soggetta a regole e avente finalità (si pensi alla continuità e regolarità del trasporto pubblico) sensibilmente differenti da quella “ordinaria”. Infine, sempre al comma 2,

viene eliminato il riferimento alla informazione preventiva, su base territoriale, da parte degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro alle ASL delle attività programmate, in ragione della individuazione dell'articolato e armonico sistema di coordinamento tra le strutture pubbliche con competenza in materia di prevenzione e vigilanza di cui agli articoli 5, 7 e 8 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro che rende tale adempimento un inutile appesantimento burocratico.

Si propone, quindi, una complessiva riscrittura dell'articolo 14, che regola la sospensione della attività imprenditoriale, diretta a garantire il rispetto della regolarità delle condizioni di tutela sul lavoro, in modo da eliminare una serie di problemi operativi emersi successivamente all'entrata in vigore del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro in ordine alla applicazione di tale importante misura, specie nell'area degli appalti pubblici, regolata dal decreto legislativo n. 163/2006. Innanzitutto, la modifica ha lo scopo di eliminare qualsiasi discrezionalità nell'adozione del provvedimento sanzionatorio individuando in tal modo tassativamente i casi e le condizioni per la adozione della sospensione. Quindi, si rinviene una serie di specificazioni dirette a chiarire come la sospensione produca effetto relativamente alle disposizioni in materia di appalti di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e a ribadire la competenza del Ministero dell'Interno in ordine alla materia della prevenzione incendi.

La sanzione che colpisce l'imprenditore che non osservi il provvedimento di sospensione viene, poi, in coerenza con le scelte operate in materia, trasformata in modo da prevedere l'arresto nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l'alternatività dell'arresto e dell'ammenda, con conseguente possibilità di applicare la citata procedura prevenzionale di cui al d.lgs. n. 758/1994, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Viene, altresì, offerta una specifica definizione tecnica del concetto di "reiterazione" (formulata, *mutatis mutandis*, sulla scorta di quanto oggi previsto dall'art. 8-bis della legge n. 689/1981 in materia di illeciti amministrativi) al fine di rendere concretamente attuabile l'adozione del provvedimento di sospensione a seguito delle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, eliminando qualsiasi incertezza operativa.

Va, inoltre, sottolineato come sia stata recepita la interpretazione contenuta nella Direttiva sull'attività ispettiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008 ed in forza della quale la sospensione non opera nei confronti dell'impresa che occupi un solo lavoratore, evitando una applicazione ingiustificatamente vessatoria della norma. Nel

caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare, inoltre, gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.

L'emendamento all'articolo 16 prevede che l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro del corretto espletamento delle funzioni delegate si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30. Inoltre, recependo sul punto la puntuale richiesta dei pareri di Camera e Senato, avanzata al fine di risolvere un dubbio ricorrente negli operatori, viene esplicitata la possibilità che il soggetto delegato "trasferisca" a sua volta ad altri poteri e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ne specifica le condizioni, che sono le stesse – senza eccezioni – richieste per la delega. Le funzioni subdelegate devono essere specifiche e deve esservi una previa intesa con il datore di lavoro. Esse, inoltre, non possono essere a loro volta delegate.

L'articolo 18 del "testo unico", che individua gli obblighi di natura generale a carico del datore di lavoro, viene integrato puntualizzando – come da richiesta contenuta nei pareri di Camera e Senato – che spetta al datore di lavoro porre il medico competente nelle condizioni di svolgere correttamente le proprie attività, innanzitutto inviando i lavoratori a visita medica secondo le scadenze individuate nel programma di sorveglianza sanitaria e, quindi, richiedendo al medesimo il rispetto dei propri obblighi di legge e comunicandogli la cessazione del rapporto di lavoro.

Allo scopo di rimarcare – con precisa disposizione di legge – che l'utilizzo delle informazioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi e di valutazione dei rischi da interferenze delle lavorazioni è ammesso unicamente in relazione alla loro connessione con le condizioni di lavoro e non ne sia possibile in alcun modo la divulgazione, viene inoltre disposto che i citati documenti possano essere consultati esclusivamente in azienda.

Sempre dall'"avviso comune" trae le sue mosse l'ulteriore proposta di modifica dell'articolo 18, volta a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, forieri entrambi di rilevanti dubbi applicativi. Infatti, da un lato appare più logico che i nominativi dei R.L.S. vengano comunicati al sistema informativo di cui all'articolo 8, una

volta operativo secondo i tempi e le previsioni del “testo unico”, per il tramite degli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti e, dall’altro, appare sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non annualmente (come dispone l’attuale lettera *aa* del comma 1) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati. Per garantire l’immediato e corretto *start-up* della procedura in parola, viene precisato che in fase di prima applicazione l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Al fine di risolvere, poi, una volta per tutte la questione della entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione degli infortuni di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni è disposto – a conferma della interpretazione adottata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con propria circolare 12 maggio 2009, n. 17 – che tale obbligo sia vigente solo una volta emanato il decreto interministeriale che disciplinerà la costituzione e le modalità di funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), in cui le predette comunicazioni, vista la loro finalità espressamente definita come “statistica e informativa” (articolo 18, comma 1, lettera *r*), d.lgs. n. 81/2008), confluiranno.

L’inserimento, infine, all’articolo 18 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro del comma 3-*bis* è diretto a specificare – per importanti ragioni di chiarezza della normativa – a quali condizioni il datore di lavoro risponda delle violazioni di altri soggetti obbligato rimarcando come egli non possa essere ritenuto responsabile ove la violazione della norma antinfortunistica sia dovuta a fatto addebitabile ad altro e diverso soggetto obbligato e non discenda dalla omessa o insufficiente vigilanza da parte del datore di lavoro. In tal modo si fornisce concretezza allo specifico richiamo, contenuto nei pareri di Camera e Senato, alle ipotesi di limitazione delle responsabilità del datore di lavoro a condizione che le circostanze dalle quali sia discesa la violazione non avrebbero comunque potute essere evitate dal datore di lavoro neppure comportandosi in maniera diligente (articolo 5, paragrafo 3, direttiva n. 89/391 CE).

La modifica all’articolo 21 risponde a ragioni analoghe a quelle già esposte relativamente alla modifica all’articolo 3, comma 12, e, quindi, per definire in maniera maggiormente corretta e chiara di quanto sia ora l’ambito di operatività della disposizione.

Il primo emendamento all’articolo 25 puntualizza come il luogo di custodia della cartella sanitaria e di rischio – ferma restando la esclusiva responsabilità del medico competente al riguardo – possa essere stabilito caso per caso d’intesa dal datore di lavoro

e dal medico competente, i quali possono individuare la modalità di tenuta migliore per ogni singola situazione concreta mentre il successivo emendamento prevede la consegna al lavoratore della sola copia della cartella sanitaria e di rischio, per evitare il rischio di una conservazione inadeguata; viene qui puntualizzato che l'originale della cartella rimane al datore di lavoro, al quale potrebbe essere peraltro utile (si pensi a possibili vertenze in materia di malattie professionali), in maniera tale che della documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria si possa avere traccia. Infine, si elimina dalla attuale formulazione dell'articolo in commento il riferimento alla lettera *f*), che si propone di abrogare in quanto individua un onere – l'invio all'ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio – di tipo burocratico, privo di ricadute per la tutela della salute e sicurezza.

La modifica all'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 è stata adottata in piena coerenza con tutte le sollecitazioni delle Commissioni di Camera e Senato. Infatti, da un lato viene chiarito il campo di applicazione della norma attraverso il riferimento alla "disponibilità giuridica" dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, il richiamo ai "servizi e alle forniture" (il quale si aggiunge a quello, esistente, ai "lavori") e specifiche previsioni applicabili agli appalti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006 e, dall'altro, viene puntualizzato come il documento di valutazione dei rischi non debba essere redatto se mancano rischi immanenti nell'appalto, in quanto in tal modo esso – il quale, va ricordato, si aggiunge agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26, senza limitarne il campo di operatività – diverrebbe un appesantimento burocratico inutile ai fini della tutela delle maestranze coinvolte nella esecuzione dell'appalto. Tale risultato è perseguito attraverso la puntualizzazione che i lavori di breve durata (sotto i due giorni) non necessitano della redazione del c.d. D.U.V.R.I., salvo che in essi non siano riscontrabili rischi per la sicurezza, individuati ai sensi dell'allegato XI del "testo unico".

Infine, viene mantenuto l'obbligo per le parti di indicare nel contratto di appalto i costi della sicurezza a pena di nullità del contratto medesimo ma viene chiarito uno degli aspetti più controversi in materia, vale a dire che tali costi (da indicare) sono unicamente quelli necessari per eliminare (o, se impossibile, ridurre) i rischi da interferenza delle lavorazioni. La norma introduce, altresì, un elemento di particolare rilevanza per la garanzia dei livelli di sicurezza negli appalti disponendo che tali costi, proprio perché ora (per le ragioni appena esposte) più facilmente individuabili dalle imprese, non sono soggetti a ribasso.

La prima delle proposte emendative all'articolo 27 è tratta dall'"avviso comune" ed in tale sede motivata come di seguito: "Le parti evidenziano l'opportunità di prevedere, tramite apposito decreto, benefici e norme premiali per i soggetti di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 che effettuino le attività descritte dal comma 2 del citato articolo specificando, all'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008, che la qualificazione dei soggetti di cui all'articolo 21 debba tenere conto anche delle suddette attività". L'articolo è stato, altresì, modificato al fine di evidenziare come la qualificazione (che opererà, per espressa previsione legislativa, nei settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico) comprenda determinati *standard* contrattuali ed organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In secondo luogo, in linea con quanto contenuto nei pareri di Camera e Senato che invitavano il Governo a recepire le proposte utili al conseguimento dell'obiettivo, tra gli altri, di una maggiore attenzione ai profili sostanziali della sicurezza, viene inserito all'articolo 27 un comma 1-*bis* il quale tende a mettere "fuori mercato" le aziende che abbiano sistematicamente violato le disposizioni legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, essa è diretta a fornire un criterio certo e semplice (quali i "punti patente") per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese edili, le quali verranno valutate tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. L'innovativo strumento opererà per mezzo della attribuzione iniziale – in sede, appunto di "qualificazione" dell'impresa – ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l'idoneità ed il cui "azzeramento" determini l'impossibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore. Inoltre, viene disposto che le parti sociali possano chiedere, con accordi interconfederali, la estensione del "modello" in parola ad altri settori economici.

Infine, viene chiarito che il sistema di qualificazione *de quo* è titolo preferenziale per l'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici e che non intacca le logiche e le procedure del sistema di qualificazione previsto dal d.lgs. n. 163/2006 in materia di appalti pubblici, coordinandosi con esso ed integrandolo con specifico riguardo alla salute e sicurezza.

Con riferimento all'importante tema della valutazione dei rischi, si modifica l'articolo 28, primo comma, del d.lgs. n. 81/2008 al fine di consentire la predisposizione,

nell'ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il rischio da stress lavoro-correlato, rientrante tra i c.d. "nuovi rischi" e, quindi, meritevole di attenta ponderazione. Tale proposta è coerente con le richieste contenute nell'"avviso comune" al riguardo, nelle quali si ipotizza una proroga delle disposizioni in oggetto – già concretizzatasi fino al 15 maggio 2009 – ma anche la individuazione nell'ambito della commissione consultiva delle "regole" per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La valutazione dello stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010".

Sempre al comma 1, si introduce il principio per cui il datore di lavoro debba considerare, quale elemento da valutare assieme ad ogni altra variabile, anche il rischio che derivi dall'utilizzo di una forma contrattuale (si pensi al contratto a tempo determinato o al lavoratore avviato con contratto di somministrazione, ipotesi per le quali sussiste – in ragione della scarsa conoscenza da parte del soggetto dell'ambiente di lavoro – un rischio infortunistico particolarmente elevato) in luogo di un'altra.

Invece, la proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 28 evidenzia che la scelta del *come* scrivere il documento è rimessa all'imprenditore, che si assume l'onere di redigere il documento nella maniera più efficace, senza dover seguire necessariamente un "formato" predefinito, come dovrebbe fare se si considera l'adempimento in parola solo da un punto di vista formale. Pertanto, in tal modo si sposta l'obiettivo in direzione dell'oggetto del documento di valutazione dei rischi, che è la pianificazione della gestione della sicurezza. Logica conseguenza di tale impostazione è, tra l'altro, la puntualizzazione che il documento in parola possa essere tenuto su supporto informatico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 53 del "testo unico".

Sempre al comma 2, in relazione alle ripetute segnalazioni ricevute in ordine alla complessità della procedura necessaria ad ottenere la "certezza" della data, al duplice fine di non gravare sulle imprese con un onere amministrativo piuttosto pesante in termini gestionali e di ribadire che il documento di valutazione del rischio è il frutto di una azione sinergica e condivisa dei soggetti della sicurezza in azienda, si introduce, come da "avviso comune" e recependo le sollecitazioni dei pareri di Camera e Senato, il principio per il quale, in concreto, può essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro (il quale solo, beninteso, ne assume la giuridica

responsabilità), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, in alternativa alle procedure più complesse – quali, ad esempio, la ratifica da parte di un Notaio o l'utilizzo di un sistema di posta certificata – per conferire al documento la “certezza” della data.

Infine, all'articolo 28 viene riproposta la previsione di cui all'articolo 96-*bis* del d.lgs. n. 626/1994, necessaria per consentire una più compiuta ed effettiva rappresentazione della valutazione dei rischi di lavoro (entro il breve termine di 90 giorni) da parte di chi inizi una attività *ex novo* difettando egli della conoscenza di tutti i fattori di rischio che da tale attività possono discendere e della loro combinazione in concreto. Tuttavia, al fine di evitare che si possa pensare che sia possibile intraprendere una qualsiasi attività in difetto della valutazione dei rischi da lavoro, si puntualizza come l'obbligo di valutazione del rischio sussista sin dal primo momento di operatività dell'azienda e che è il documento che può essere, per le ragioni appena indicate, redatto nel citato termine.

La modifica all'articolo 29 del d.lgs. n. 81/2008, derivata dai pareri delle Commissioni parlamentari, identifica – per ragioni di chiarezza e puntualità del dato normativo – il termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a effettuare una “nuova” valutazione del rischio e a elaborare il rinnovato documento a seguito dell'evento che ne imponga la rielaborazione. Per ragioni di coerenza sistematica del testo di legge (in particolare, si veda quanto appena esposto in ordine alla modifica dell'articolo 28 in tema di valutazione dei rischi per le imprese di nuova costituzione), si evidenzia come la valutazione dei rischi vada fatta sin dal momento della modifica organizzativa potendo il relativo documento essere rielaborato entro il termine di trenta giorni. Inoltre, per mezzo della modifica al comma 7 dell'articolo 29 del d.lgs. n. 81/2008, si prevede che anche le aziende con meno di cinquanta lavoratori che operino nei cantieri temporanei e mobili – fermi restando gli obblighi in tema di completezza e aggiornamento della valutazione dei rischi da lavoro – possano utilizzare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, una volta elaborate dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Ad ogni modo, si introduce un comma 6 bis che prevede che le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.

L'emendamento all'articolo 30 del “testo unico” è diretto a incentivare la diffusione dell'importante e innovativo strumento dei modelli di organizzazione e

gestione della sicurezza prevedendo che i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza vengano resi “accessibili” alle Piccole e Medie Imprese anche per mezzo di una semplificazione delle regole che li disciplinano, semplificazione della quale si discuta nell’ambito del comitato tripartito di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008 e che venga recepita con decreto ministeriale.

All’articolo 32 si pone innanzitutto rimedio alla mancata inclusione tra le lauree abilitanti, oltre alle triennali, della laurea magistrale LM26 (“Ingegneria della sicurezza”), la quale ha durata complessiva di cinque anni, e si puntualizza che l’equivalenza delle lauree ai fini dell’esonero viene riconosciuta con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca. Inoltre, come da sollecitazione proveniente dall’”avviso comune”, si chiarisce – per non avallare l’interpretazione (piuttosto diffusa in sede di primo commento al “testo unico”) in forza della quale la trascrizione delle attività di formazione svolte debba essere effettuata sul libretto formativo del cittadino, il quale non è al momento attivo se non in parti limitate del territorio nazionale, in ragione della mancata attivazione di parte regionale, richiesta dalle disposizioni di riferimento (d.lgs. n. 276 del 2003) – che della formazione in materia di sicurezza può essere riportata traccia nel libretto formativo del cittadino a condizione che il medesimo sia concretamente disponibile. Infatti, lo scopo della norma va individuato nella possibilità che il datore di lavoro possa pianificare la formazione in base a quanto già fatto in passato dal lavoratore (in quanto risultante dal libretto formativo del cittadino) e dimostrare l’adempimento dei propri obblighi in materia formativa anche sulla base delle annotazioni nel libretto del cittadino, il quale assume così valenza “liberatoria” in ordine alle correlate responsabilità, come espressamente previsto all’articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, ove, all’ultimo capoverso è disposto che: “Il contenuto del libretto formativo del cittadino è considerato dal datore di lavoro ai fini della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto”.

La proposta di inserire all’articolo 37 un comma *7-bis* traspone una previsione contenuta nell’”avviso comune”, motivata come di seguito: “Le parti propongono che per il settore edile sia prevista l’alternatività tra formazione aziendale del preposto e formazione dello stesso presso l’ente formativo deputato – Comitati Paritetici Territoriali o Scuole Edili – ove esistenti”. Al riguardo, allo scopo di favorire, anche per mezzo dell’ampliamento del novero dei soggetti formatori, le attività di formazione si è reputato opportuno prevedere che l’attività di formazione dei preposti possa essere svolta – per

ogni settore di attività – anche presso le organizzazioni sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Inoltre, la modifica al comma 12 dell'articolo 37 del “testo unico” ribadisce l'importanza del ruolo della bilateralità in materia di salute e sicurezza puntualizzando che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, se presenti nel settore di attività. Tale ultima puntualizzazione chiarisce come la previsione appena esposta non operi ove esistano organismi paritetici di diversi (magari eterogenei) settori e, come tali, presumibilmente non in possesso delle relative competenze per garantire il “supporto” alla formazione di lavoratori e rappresentanti che la norma presuppone.

Infine, la riformulazione del comma 14 dell'articolo 37, per le medesime ragioni esposte con riferimento all'articolo 32 e sempre come richiesto dall'”avviso comune”, serve a precisare che la disposizione non opera ove il libretto formativo non sia stato regolamentato ed “attivato”.

L'emendamento all'articolo 38 serve a consentire ai medici operanti presso le Forze Armate e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di medico competente – come oggi è loro consentito *ex lege* (v. articolo 44, comma 1, lettera *d*), d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334) – qualora in possesso di una esperienza professionale specifica almeno quadriennale.

In relazione all'articolo 40 del d.lgs. n. 81/2008, disposizione che ha generato un ampio dibattito in ordine alla utilità del flusso informativo (da parte dei medici competenti nei riguardi delle ASL) che la norma individua, accogliendo l'invito delle Commissioni parlamentari a rivedere la norma migliorandone il testo, si è ritenuto utile puntualizzare che le modalità di trasmissione delle informazioni di cui alla norma vengano definite, per favorire gli operatori e la stessa effettività della disposizione, secondo semplicità e certezza in un provvedimento amministrativo, al quale è attribuito l'importante compito di “ridisegnare” i contenuti della cartella sanitaria e di rischio (allegato IIIA del “testo unico”), oggetto di numerosi problemi interpretativi ed attuativi in sede di prima applicazione.

L'articolo 41 viene modificato innanzitutto eliminando, come richiesto dall'”avviso comune”, l'incongruo richiamo alle direttive comunitarie (le quali, come noto, non hanno efficacia fino a quando non vengano recepite dagli Stati membri nel loro ordinamento giuridico).

Inoltre, sempre come previsto nell'“avviso comune”, viene specificato che è possibile che il medico competente – e non solo il medico della struttura pubblica – effettui visite mediche anche in fase anteriore alla assunzione del lavoratore. Infatti, appare irragionevole impedire al medico competente l'accertamento della idoneità alla mansione in una fase antecedente alla costituzione del rapporto di lavoro, impedendo, in tal modo di fatto all'imprenditore di accertare la idoneità allo svolgimento di attività che potrebbero comportare un rischio per la stessa salute del lavoratore (si pensi alle mansioni che comportano una costante movimentazione manuale dei carichi). In ogni caso, al fine di evitare che tale visita si possa, anche solo in astratto, prestare ad abusi, si prevede che avverso il giudizio del medico sia possibile il ricorso sia da parte dell'impresa che dell'aspirante lavoratore. Quindi, anche recependo la sollecitazione dei pareri di Camera e Senato sul punto, al fine di fornire maggiore tutela al lavoratore precedentemente al rientro dopo un periodo continuativo di assenza dal lavoro di durata significativa (60 giorni), si prevede il rinnovo della verifica dell'idoneità del lavoratore alle mansioni. Inoltre, è stata accolta la proposta di modifica formulata dalla competente Commissione del Senato (lettera g) volta a consentire la verifica, anche con le visite preassuntive e con le visite alla “ripresa del lavoro”, dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Infine, si conferma – con una diversa formulazione delle relative disposizioni – la necessità che il medico informi per iscritto il lavoratore (e il datore di lavoro) dei giudizi di idoneità o inidoneità che lo riguardano e si prevede la rivisitazione entro l'anno delle regole, contenute negli accordi Stato-Regioni, dell'accertamento delle tossicodipendenze e della alcol-dipendenza dei lavoratori, temi di ampia discussione.

L'emendamento all'articolo 42 è diretto a garantire la coerenza della disposizione in oggetto rispetto all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999. L'attuale formulazione comporta notevoli problemi interpretativi, sia relativamente ai rispettivi campi di applicazione sia rispetto alle diverse formulazioni (ad esempio, si consideri il riferimento alla “retribuzione” nell'articolo 42 ed al “trattamento” nell'articolo 4 della legge n. 68/1999).

La proposta di modifica dell'articolo 43 serve a porre rimedio ad una rilevante dimenticanza del “testo unico” che in nessun punto dell'articolato o degli allegati impone l'obbligo esplicito di adozione di mezzi di estinzione (eccezion fatta per il punto 4.1.3 dell'allegato IV che però riguarda solo le aziende o le lavorazioni in cui esistono pericoli

specifici di incendio). Inoltre, si evidenzia la particolarità della formazione per il personale della Difesa.

La proposta emendativa dell'articolo 48 del d.lgs.n. 81/2008 tende a risolvere uno dei nodi fondamentali in materia di rappresentanza e pariteticità, vale a dire la individuazione dei soggetti tenuti (e, di conseguenza, di quelli non tenuti) a versare al Fondo di cui all'articolo 52 le due ore per lavoratore a sostegno della rappresentanza e della pariteticità. In ragione della difficoltà di definire ove vi siano sistemi di rappresentanza o di pariteticità "migliorativi" rispetto a quelli che verranno a funzionare una volta costituito il Fondo di cui all'articolo 52 – circostanza che viene concordemente (ora anche legislativamente) sussistente nell'edilizia (si pensi, ad esempio, ai comitati paritetici territoriali e alle casse edili) – appare opportuno che siano le parti sociali, con accordi interconfederali, a valutare tale situazione caso per caso legittimando l'esonero delle aziende o delle unità produttive dal pagamento in parola, sempre che le medesime aderiscano ai diversi sistemi di rappresentanza o pariteticità. In tal modo, da un lato si salvaguarda il principio per cui ovunque deve esserci rappresentanza e, dall'altro, si garantisce alle imprese che non siano tenute a pagare più volte per una medesima finalità (appunto, il sostegno alla rappresentanza o alla pariteticità).

L'articolo 51 potenzia sensibilmente il ruolo degli organismi paritetici, sia indirizzando la vigilanza verso luoghi non soggetti al controllo "sociale" di tali organismi che incentivando le imprese a rivolgersi alla bilateralità per la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per le attività di formazione. Viene qui chiarito che per lo svolgimento di tali attività gli organismi paritetici debbono munirsi di una struttura con personale competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, si introduce all'articolo 51 un comma 8-*bis* che riserva agli organismi paritetici il compito di comunicare all'INAIL quali aziende aderiscano al sistema della pariteticità e a ribadire quanto già all'articolo 48, comma 6, del "testo unico" relativamente alla comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST).

L'articolo 52 viene, quindi, modificato per rendere maggiormente chiaro il meccanismo di funzionamento del fondo *ivi* regolamentato, tramite una proposta ampiamente discussa e condivisa nell'ambito di un apposito "tavolo di confronto" tra Stato, Regioni, INAIL e parti sociali. In particolare, è stata in tale ambito rimarcata da Governo e INAIL la difficoltà di applicazione delle lettere delle quali si propone la eliminazione e avanzata la richiesta di individuare una tempistica meno stringente le regole di funzionamento del citato fondo, in uno a quella di specificare alcuni principi e

procedure nel “correttivo” per l’avvio delle attività riservate al fondo stesso. In particolare, si propone di fornire al fondo una “prima provvista” da utilizzare in fase di prima applicazione della norma. Le somme in parola, pari a circa 20 milioni di euro, sono nella disponibilità dell’INAIL e non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica. Come anticipato con riferimento alla modifica all’articolo 48, viene inoltre puntualizzato come le imprese del settore edile non siano tenute – in ragione della esistenza di un sistema di rappresentanza e pariteticità già correttamente funzionante nel settore – a contribuire al Fondo e che il decreto di cui al comma 3 dell’articolo in commento, da emanare entro l’anno in corso, si occupi anche della articolazione del fondo per settori e territori.

L’articolo 55 esprime per primo nel testo di legge la rinnovata *filosofia* dell’apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro e realizza una rimodulazione dell’ammontare delle pene previste per le violazioni di datore di lavoro e dirigente, per le ragioni *retro* esplicitate ed alle quali si rinvia.

Innanzitutto, si è reputato opportuno applicare la più grave tra le sanzioni di cui al “testo unico” al solo caso in cui il datore di lavoro abbia del tutto omesso l’adempimento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Nel comma 1 si sceglie di sanzionare l’articolo 29, comma 1, il quale richiama l’obbligo di valutazione del rischio e redazione del documento di valutazione del rischio mentre l’articolo 34, comma 2, viene sanzionato nella prospettiva che un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, c.d. R.S.P.P. (il quale, alle condizioni individuate nel “testo unico”, può essere anche un datore di lavoro), non formato coincide di fatto con un responsabile non nominato. Quanto alla mancata adozione, nei cantieri temporanei e mobili, del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) di cui all’art. 89, comma 1, lettera *h*, essa viene punita nella sede propria (in quanto non si può sanzionare una norma non ancora definita nel medesimo testo di legge). Viene, invece, aggiunta l’ipotesi della nomina del medico competente. Sempre al comma 1 dell’articolo in commento si accede alla richiesta contenuta nei pareri di Camera e Senato per eliminare la lettera *c*), in ragione della circostanza che la mancata nomina del medico competente è obbligo delegabile da parte del datore di lavoro e che, pertanto, deve essere posto a carico anche del dirigente (quindi, inserito al successivo comma 4).

All’articolo 55, comma 2, in piena coerenza con quanto imposto dal criterio di delega in materia di sanzioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *f*), della legge n.

123/2007, viene mantenuta la sanzione del solo arresto ove le violazioni di cui al precedente comma 1 vengano realizzate in aziende a rischio imminente di infortunio, al fine di dissuadere il possibile contravventore dal tenere le condotte in oggetto in ambienti di lavoro connotati da particolare pericolo infortunistico. Viene mantenuta, come richiesto nei pareri di Camera e Senato in ragione dell'indice infortunistico elevato nel settore, l'originaria lett. c), che prevede l'arresto in caso di omessa valutazione dei rischi nelle imprese edili che svolgano lavori di rilevante entità .

Al comma 3 si costruisce una sanzione più lieve (pena della sola ammenda alla quale si estende l'istituto della prescrizione, disciplinato all'articolo 301) per le ipotesi di "irregolarità parziali" del documento di valutazione dei rischi, riferite ai profili di maggiore incidenza sostanziale ai fini della tutela effettiva. Con lo stesso criterio, graduando la pena per il principio di proporzionalità, si costruisce il comma 3-*bis* per le altre ipotesi di parziale irregolarità del documento di valutazione del rischio (D.V.R.).

Il comma 4 viene riscritto nella prospettiva di sanzionare penalmente la violazione di obblighi di rilievo sostanziale, graduando la pena in coerenza con le motivazioni si qui addotte e sanzionando solo in via amministrativa le violazioni di natura formale (ciò nel tentativo di rendere la norma più leggibile e privando l'originaria formulazione delle duplicazioni e delle lacune che presentava). In accoglimento della proposta sul punto contenuta nei pareri parlamentari, si mantiene la sanzione dell'arresto (sempre alternativo all'ammenda) per i datori di lavoro o i dirigenti che non forniscano ai lavoratori i necessari Dispositivi di Protezione Individuale. Infine, il comma tiene conto della violazione dell'articolo 26, comma 3-*ter* e conferma la sanzione amministrativa pecuniaria (portata nel massimo a 300 euro in luogo dei precedenti 500) per l'omessa comunicazione da parte del datore di lavoro o del dirigente del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Gli obblighi dei preposti sono generali e "trasversali" rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: vigilanza sul comportamento dei lavoratori; segnalazione delle non conformità ai datori di lavoro o dirigenti; frequenza di appositi corsi di formazione. Per tali ragioni, la proposta di modifica dell'articolo 56 è diretta a prevedere che, per tutte le disposizioni di "testo unico", si applichino nei confronti dei preposti inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19. Di conseguenza, si propone di eliminare dalle parti speciali ogni articolo ripetitivo della statuizione di cui all'articolo 56; tuttavia, con riferimento ad

alcuni Titoli “speciali” connotati da pericoli più elevati, le omissioni ai predetti obblighi generali si evidenziano come più gravi e, quindi, vengono punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle “generali” previste dal Titolo I e, come tali, prevalenti rispetto ad esse in osservanza al principio di specialità.

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento agli obblighi dei lavoratori i quali, come quelli dei preposti, sono generali e “trasversali” rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: osservanza delle disposizioni di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza; utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I); segnalazione immediata ai superiori di eventuali situazioni di pericolo; evitare operazioni o manovre che non rientrano nella loro competenza; partecipazione ai programmi aziendali di formazione ed addestramento; sottoposizione ai controlli sanitari. Tanto premesso, la proposta è diretta a prevedere che, per tutte le disposizioni di “testo unico”, si applichino nei confronti dei lavoratori inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 20, oltre alla ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze. Di conseguenza, si propone di eliminare dalle parti speciali ogni articolo ripetitivo della statuizione di cui all’articolo 59. Tuttavia, con esclusivo riferimento al Titolo X, relativo alla esposizione agli agenti biologici (connotato da pericoli più elevati), appare opportuno mantenere due fattispecie particolari, punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle generali.

Sempre relativamente agli obblighi dei lavoratori, l’articolo 59 del “testo unico” viene modificato accogliendo la richiesta di abbassare i livelli delle sanzioni per i lavoratori, avanzata sia da parte sindacale che nell’ambito dei pareri di Camera e Senato.

Le proposte relative all’articolo 62 sono dirette a porre rimedio all’erronea indicazione dei campi, boschi e altri terreni nell’ambito di un titolo (il II) relativo esclusivamente a luoghi di lavoro confinati, per i quali operano disposizioni tecniche relative a requisiti tipici di strutture immobiliari (altezza, cubatura, vie ed uscite di emergenza...), come da specifica richiesta formulata in sede di “avviso comune”.

La modifica all’articolo 63 è diretta a puntualizzare gli obblighi che gravano sul datore di lavoro che occupi personale diversamente abile in ordine alla configurazione degli ambienti dei quali egli abbia la disponibilità giuridica.

Si propone, quindi, di introdurre all’articolo 67 un meccanismo di silenzio-assenso, come elemento di semplificazione e accelerazione dell’*iter* burocratico relativo

alla notifica di nuovi edifici o locali di lavoro, stabilendo un termine decorso il quale la richiesta da parte della amministrazione di ulteriori dati e la prescrizione di modificazioni non sia più possibile. Si evidenzia come la previgente disciplina prevedesse tale tempistica.

L'articolo 68, in materia sanzionatoria, viene rivisitato nel rispetto dei principi già esplicitati nella presente relazione. Al riguardo è, tuttavia, opportuno evidenziare come il comma 2 dell'articolo in commento, aggiunto *ex novo*, è diretto a fornire una interpretazione autentica agli organi di vigilanza, i quali hanno ripetutamente segnalato la difficoltà di individuare un metodo unico di contestazione delle violazioni contravvenzionali relative agli allegati "tecnici", con particolare riferimento al numero di prescrizioni da applicare in presenza di diverse violazioni, tutte relative a fattispecie omogenee. Eguale tecnica legislativa è stata applicata in altre parti del presente schema allo scopo di fornire indicazioni analoghe, per le finalità appena ricordate.

L'articolo 69 è modificato specificando il concetto di impianto.

Sempre per rendere la disciplina in materia più chiara e comprensibile, viene previsto che l'articolo 70 del "testo unico" puntualizzi che le sanzioni relative alle attrezzature di lavoro possano essere irrogate sia nella forma della prescrizione che in quella della disposizione, a seconda dei casi. In ogni caso viene fatto salvo il principio per il quale l'organo di vigilanza non può adottare provvedimenti che incidano sulle caratteristiche costruttive delle attrezzature di lavoro (definite dalle Direttive comunitarie c.d. "di prodotto") ma unicamente provvedimenti che regolino, in coerenza con il vigente assetto normativo, l'utilizzo "in sicurezza" delle attrezzature di lavoro

All'articolo 71 sono operate una serie di modifiche che evidenziano la rilevanza della informazione, della formazione, dell'addestramento, delle linee guida e delle buone prassi ove si verta in materia di utilizzo di attrezzature di lavoro. Più nel dettaglio, la proposta relativa al comma 5 è diretta a specificare il campo di applicazione della previsione del comma, al momento controverso, mentre quella relativa al comma 7 è volta a prevedere che non si possa consentire l'uso di attrezzature di lavoro "a rischio" se non a lavoratori non solo formati ma anche informati e addestrati in maniera adeguata. Il successivo comma 8 viene cambiato imponendo al datore di lavoro di considerare, nell'adempimento dell'obbligo in parola, i documenti indicati o le indicazioni derivanti da norme tecniche, buone prassi o linee guida assicurando un migliore livello di tutela. Inoltre, si è reputato opportuno evidenziare meglio di quanto oggi accada che gli

interventi di controllo di cui al comma differiscono dalle attività di *verifica periodica* obbligatoria di cui al comma 11 dell'articolo in commento.

La modifica del comma 11 dell'articolo 71 è stata richiesta dalle parti sociali tramite l'"avviso comune" e per le ragioni che si riportano di seguito: "Nel riconoscere l'esistenza di criticità legate ai meccanismi delle verifiche di cui agli articoli 71, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, ai tempi delle attività devolute alle ASL ed all'ISPESL ed al fine di superarle, le parti propongono di modificare il secondo capoverso del citato comma 11...". Dal punto di vista tecnico la modifica è diretta a consentire che operino in funzione di verifica delle attrezzature di lavoro individuate dalla norma non solo l'ISPESL e le ASL (i cui organici sono insufficienti a garantire un servizio adeguato), ai quali la verifica spetta in linea generale "in prima battuta", ma anche gli organismi privati in possesso dei requisiti di legge; la innovazione (invero, si tratta di tornare alla situazione *ante* "testo unico") si appalesa opportuna anche in ragione delle posizioni al riguardo espresse dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato (v. lettera al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro del 4 ottobre 2006) e della Commissione europea (decisione 4 aprile 2006), che hanno evidenziato la necessità di evitare situazioni monopolistiche, quale quella – a favore delle strutture pubbliche – prevista dal comma 11 che si chiede di modificare. La proposta è in parte mutata, rispetto all'avviso comune, in quanto la formulazione individuata dall'avviso comune riguarda solo gli organismi notificati, ex d.lgs. n. 93/2000, per la certificazioni della conformità costruttiva delle apparecchiature a pressione e non è sufficientemente comprensiva rispetto alla pluralità delle tipologie di attrezzature da sottoporre a verifica (v. allegato VII). Inoltre, sempre al comma 11 dell'articolo in commento, viene specificato come le verifiche alle attrezzature di lavoro successive alle prime vadano effettuate entro trenta giorni da ASL o ISPESL o, scaduto tale termine, da soggetti pubblici o privati abilitati nel rispetto delle norme di legge; ciò sempre al fine di "risolvere potenziali rischi di incompatibilità nelle funzioni di certificazione e controllo dei soggetti pubblici, anche sulla base delle recenti segnalazioni dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato" (così nei citati pareri).

L'emendamento al comma 13 introduce, per l'adozione del decreto *ivi* previsto, il concerto del Ministero dello sviluppo economico, come imposto dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 123, ove si dispone che l'iniziativa legislativa in materia spetti al Ministero dello sviluppo economico. Analoga previsione si rinviene al successivo comma 14.

L'articolo 72 viene modificato per rendere le relative previsioni più chiare e di più semplice applicazione, con riferimento a tutti gli utilizzatori di attrezzature prese a noleggio e in maniera tale che le attività regolamentate comprendano anche l'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro e non solo la formazione ed informazione.

L'articolo 73 reca, come già per l'articolo 71, una serie di richiami alla informazione, formazione ed addestramento mentre la statuizione dell'articolo 74 viene resa applicabile a una serie maggiore di mezzi di trasporto, non solo "stradali" (si pensi alle dotazioni degli aerei).

All'articolo 79 viene chiarito, per evitare pericolosi vuoti normativi, che nelle more della adozione del decreto in materia di D.P.I., operano le previsioni di cui al decreto del Ministero del lavoro, 2 maggio 2001.

Gli articoli 80, 81, 82, 83, 84 e 85 vengono modificati per rendere maggiormente comprensibili le relative disposizioni e per utilizzare formule linguistiche omogenee rispetto ad altre presenti nel testo.

All'articolo 86 si è scelto di mantenere le regole in materia di verifiche sugli impianti elettrici e di protezione dai fulmini di cui al D.P.R. n. 462/2001 prevedendo, al contempo, che le predette regole siano suscettibili di essere modificate, per mezzo di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero del lavoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il successivo articolo 87 comprende un comma specifico per le violazioni dei noleggiatori o dei concedenti in uso.

Con riferimento alle regole applicabili ai cantieri temporanei e mobili – contenute nel Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 – la modifica all'articolo 88 è diretta a evidenziare come ove i lavori non siano di particolare complessità, individuata tenendo conto della assenza di lavori "edili o di ingegneria civile" (di cui all'allegato XI), non necessiti l'applicazione delle complesse disposizioni di cui al Titolo IV ("Cantieri").

L'emendamento all'articolo 89 tende a chiarire – in piena coerenza sia con le corrispondenti previsioni di cui alla previgente disciplina che con quelle di cui al successivo articolo 90, ove si usa costantemente l'espressione "committente o responsabile dei lavori" – che la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà (e non un obbligo) del committente. Inoltre, viene migliorato – con operazione ripetuta in diverse altre parti del provvedimento ed, in particolare, nell'ambito del Titolo IV – il coordinamento tra la disciplina introdotta dal "testo unico" e quella del d.lgs. n. 163/2006 in materia di appalti pubblici e si prevede una specifica disciplina applicabile nei

confronti dei consorzi di imprese artigiane, alle quali – per il tipo di attività svolta – non trova applicazione, la disciplina relativa alle caratteristiche e agli obblighi delle imprese “affidatarie”, identificate in tal caso secondo regole peculiari in alcune delle imprese esecutrici, anche esse a loro volta definite nel testo dell’articolo in commento.

La modifica al comma 1, lettera *f*), dell’articolo 89 si applica con riferimento alle attività specifiche del committente, che può identificarsi con un’impresa esecutrice. L’affidamento a personale dell’impresa esecutrice e, quindi, dello stesso committente (che ha tutto l’interesse affinché i lavori vengano effettuati al meglio) dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, offre maggiori elementi di garanzia, oltre che di coerenza con l’esigenza del legislatore, di assicurare la maggiore efficacia dell’azione di prevenzione. Si sottolinea che molte volte, per lavori altamente specializzati, non è facile trovare le necessarie professionalità tecniche all’esterno dell’impresa esecutrice. L’integrazione tende a evidenziare la responsabilità del committente imponendogli, anche nel caso in cui sia coinvolto operativamente nel processo costruttivo, di scegliere il professionista di sua fiducia.

Il primo emendamento all’articolo 90 è volto a specificare meglio di quanto oggi accada l’ambito dei compiti e delle responsabilità dei committenti, anche nell’area di cui al d.lgs. n. 163/2006, anche al fine di garantire – come sul punto espressamente richiesto nei pareri di Camera e Senato – la massima coerenza della normativa italiana con quella della direttiva comunitaria di specifico riferimento (n. 92/57 CE). Quindi, viene puntualizzato come, per comprendere quando siano presenti una pluralità di imprese in cantiere, circostanza che rende necessaria la nomina del coordinatore per la progettazione, non rilevi una realtà imprenditoriale che, pur essendo formalmente una impresa, non svolga alcuna attività esecutiva (es.: studio di consulenza) e, quindi, non determini alcun “aggravamento” delle situazioni di rischio.

La modifica al comma 4 dell’articolo 90 è diretta a fornire osservanza al dettato della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 25 luglio 2008), la quale ha evidenziato come la nomina del coordinatore sia obbligatoria in ogni caso di compresenza di imprese, individuate come appena esposto. Al riguardo, si è tenuto conto della richiesta dei pareri di Camera e Senato di assicurare la adozione di una normativa che garantisca la più completa osservanza della citata sentenza.

Il comma 9 dell’articolo 90 viene modificato sia per ragioni formali che per semplificare gli adempimenti documentali richiesti al committente o al responsabile dei lavori. In particolare, le lettere *a*) e *b*) del comma in parola è rielaborato tenendo conto

della eliminazione del comma 5-bis, la quale rende necessario operare un richiamo non più alla norma eliminata quanto a una fattispecie individuata in maniera puntuale e che identifica lavori di entità non particolarmente elevata e che, comunque, non espongono i lavoratori a rischi immanenti per la propria salute. La successiva lettera c) viene rivisitata tenendo conto dei più recenti sviluppi normativi in materia.

Le modifiche apportate ai primi articoli del Titolo IV del “testo unico” impongono le rivisitazioni di cui agli articoli 91, 92 e 95, mentre l’eliminazione del secondo capoverso del primo comma dell’articolo 93 deriva dalla necessità di modificare l’attuale formulazione, la quale impedisce che la nomina del responsabile dei lavori comporti un passaggio di responsabilità. Ciò non è plausibile soprattutto nel caso di piccoli committenti privati che, non avendo le necessarie conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, decidono di incaricare un responsabile dei lavori che ottemperi, per suo conto, a tutti gli adempimenti di legge.

L’inserimento del comma 1-*bis* all’articolo 96 è diretto a evidenziare come l’obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) non operi ove l’attività dell’impresa che entra in cantiere si limiti alla semplice fornitura di materiali o attrezzature, a fronte della quale la redazione di un P.O.S. appare adempimento particolarmente gravoso e non certamente suscettibile di determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza dei lavoratori. Il secondo capoverso della previsione in commento puntualizza come, in ogni caso, il committente e all’impresa appaltatrice siano tenute al rispetto degli obblighi di coordinamento e cooperazione di cui all’articolo 26 del “testo unico”.

Sempre all’articolo 96, il comma 2 viene emendato al fine di rendere meglio comprensibile rispetto all’attuale versione la formulazione della norma. In particolare, il riferimento all’articolo 18 comma 1, lettera z), risulta inesatto in quanto riguarda l’aggiornamento delle misure di prevenzione; più corretto è il riferimento all’articolo 29 comma 3, che concerne l’aggiornamento della valutazione dei rischi (ex articolo 4, comma 7, del d.lgs. n. 626/94, come correttamente richiamato dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 494/96) e comma 5, che riguarda i costi della sicurezza. Tale riformulazione chiarisce, quindi, recependo sul punto la comune sollecitazione contenuta nei pareri di Camera e Senato, che la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze delle lavorazioni (articolo 26) non è necessaria nel settore dei cantieri temporanei e mobili ove siano stati elaborati di documenti propri della regolamentazione del Titolo IV,

vale a dire il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza (P.S.C. e P.O.S.).

L'articolo 97 ridefinisce e chiarisce le prerogative e le professionalità necessarie per le imprese affidatarie specificando che esse hanno un ruolo centrale relativamente al controllo del ribasso (vietato) dei costi della sicurezza e che per lo svolgimento delle attività il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Il successivo emendamento all'articolo 98 interviene su alcuni problemi applicativi in materia di percorsi formativi per lo svolgimento delle attività regolamentate dal Titolo IV del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 100 viene modificato in modo che non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione, per garantire in maniera adeguata il controllo sulla corresponsione degli oneri della sicurezza ai subappaltatori e per assicurare un miglior coordinamento con le previsioni del citato d.lgs. n. 163/2006, mentre l'articolo 103 è abrogato perchè reca una statuizione tale da dover essere collocata nel Titolo VIII, Capo II, dedicato alla protezione dei rischi da rumore, e non all'interno del Titolo IV ("Cantieri temporanei e mobili"), dove attualmente si trova. Di conseguenza verrà inserito un comma nuovo, di contenuto esattamente corrispondente all'articolo 103, all'articolo 190 del d.lgs. n. 81/2008. La *ratio* di queste due modifiche risiede nel permettere che la valutazione del rumore di macchine, attrezzature e impianti possa essere effettuata mediante banche dati (le quali hanno ormai una elevata affidabilità), sempre che i relativi valori *standard* siano stati ritenuti scientificamente attendibili dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, in ogni ambiente di lavoro e non solo nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV.

La modifica all'articolo 106 appare necessaria perché i lavori di cui al comma 1, lettere *a-c* (quali, a esempio, i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali), sono specificamente disciplinati da diversa (rispetto al "testo unico") normativa la cui applicazione esclude quella del Capo II del Titolo IV, con l'unica eccezione delle norme relative, appunto, ai lavori in quota.

L'articolo 111 del "testo unico" viene emendato per evidenziare come la somministrazione di bevande alcoliche debba essere interdetta nei confronti di tutti coloro che svolgono attività nei cantieri di cui al Titolo IV nonché nei riguardi di chi,

comunque, effettui lavori in altezza (es.: pulizia delle vetrate fisse di un edificio multipiano) e, quindi, subisca il rischio di caduta dall'alto.

Le restanti modifiche contenute nel Titolo IV sono o consequenziali rispetto a quelle sin qui esposte o legate alla necessità di chiarire talune previsioni che hanno generato problemi interpretativi in sede di loro prima applicazione. Inoltre, anche in questo ambito si è proceduto alla rivisitazione – in applicazione dei principi *retro* esposti – dell'apparato sanzionatorio in materia.

Relativamente alla segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Titolo V), si segnala la modifica dell'articolo 161 del “testo unico”, la quale, come richiesto nel parere del Senato, recepisce il contenuto dell'”avviso comune” tra ANAS, AISCAT e organizzazioni sindacali per la rivisitazione della disciplina relativa alla segnaletica stradale da utilizzarsi in caso di traffico veicolare.

In materia di prevenzione dei rischi da rumore rilevante è la modifica apportata al secondo comma dell'articolo 192 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, ove si è sostituito il riferimento ai “valori inferiori” di azione con quello ai “valori superiori” di azione. Infatti, solo il riferimento ai livelli superiori di azione risulta coerente con la previsione normativa contenuta nell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/10/CE (rumore) dove si parla, appunto, di valori superiori di azione. Si tratta di modificare l'attuale situazione che vede l'Italia in una posizione di maggior rigore rispetto ad ogni altro Paese europeo, con ogni conseguenza in termini di aggravio di adempimenti connessi ai diversi livelli considerati.

La modifica dell'articolo 214 pone rimedio ad un rilevante errore redazionale sostituendo all'attuale simbolo grafico – simile ad un quadrato ma di nessun significato scientifico – la lettera *n*.

Gli emendamenti relativi agli agenti chimici e pericolosi (articolo 223 e seguenti) sono diretti a migliorare la comprensibilità delle disposizioni in materia e a garantire una maggiore coerenza con le altre disposizioni di “testo unico”. Al riguardo, ci si limita a segnalare la modifica all'articolo 232, comma 4, necessaria a sostituire il concetto, molto discusso, di rischio “moderato” con quelli di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, e quella all'articolo 251, comma 1, diretta a chiarire le modalità operative atte a definire l'adeguatezza del dispositivo di protezione delle vie respiratorie dalle polveri di amianto.

Con riferimento alle atmosfere esplosive, si segnala che l'articolo 288, comma 1, è stato modificato rendendo la definizione in parola conforme a quella della direttiva

comunitaria di riferimento (n. 1999/92 CE, articolo 2) evitando così in radice ogni possibile problema con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Inoltre, l'inserimento dell'articolo 294-*bis* colma una carenza del d.lgs. n. 81/2008 il quale, pur disponendo l'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori esposti ad atmosfere esplosive, non fornisce le indicazioni di base su quali siano gli elementi imprescindibili di tale formazione ed informazione. In tal modo il Titolo XI è maggiormente omogeneo in termini di contenuto con gli altri Titoli "tecnici".

L'introduzione dell'articolo 301-*bis* rende applicabile il meccanismo di estinzione agevolata di cui al citato d.lgs. n. 758/1994 anche agli illeciti amministrativi, al fine di riconoscere al trasgressore che ottempera e regolarizza la propria situazione di inosservanza la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo pagando una somma pari al minimo edittale. A tal fine sono stati rimodulati i minimi e i massimi edittali in modo da spingere il trasgressore verso una tempestiva e concreta regolarizzazione. Anche in questo caso la previsione è coerente con quanto previsto dalla legge delega all'articolo 1, comma 2, lettera f).

L'articolo 302, in ragione dei problemi interpretativi ed applicativi che ha suscitato e tenendo conto di essi, è sostituito da un meccanismo operativo maggiormente semplice dell'attuale, pur avendo analoga finalità ed efficacia.

E' introdotto, inoltre, l'articolo 302-*bis* per la valorizzazione dello strumento della disposizione, utilizzabile dagli organi di vigilanza per impartire indicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale valorizzazione corrisponde alla necessità di adottare, nei confronti dell'impresa, una misura che consenta il ripristino dei livelli di tutela e che privilegi l'approccio prevenzionistico a quello sanzionatorio. La norma si applica, favorendo in tal modo la "scelta" dell'imprenditore per gli strumenti "dinamici" e volontaristici delle norme tecniche e delle buone prassi in luogo di quelli "rigidi" delle previsioni normative, dove le norme tecniche e alle buone prassi sono disposizioni per loro natura idonee a modificare il parametro di riferimento per il soggetto obbligato in relazione alla migliore soluzione tecnica disponibile in un dato momento storico.

L'articolo 303 del "testo unico" viene abrogato in quanto, nei primi mesi di applicazione, è stata generalmente rilevata la sua difficile operatività.

L'articolo 304 individua alcune ipotesi di abrogazione non inserite, per mera dimenticanza, nel "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro (si consideri l'anacronistico richiamo all'ispettorato medico centrale, struttura formalmente ancora

esistente ma priva di funzioni), come il D.P.R. n. 222/2003, il cui contenuto è stato è stato integralmente recepito nell'ambito dell'allegato XV al d.lgs. n. 81/2008.

L'articolo 306 viene modificato per la necessità di riproporre termini differiti di vigenza delle disposizioni italiane di recepimento delle direttive comunitarie per taluni settori specifici, come di volta in volta previsto nelle disposizioni di recepimento delle singole direttive e, viceversa, non considerato nell'ambito del Titolo VIII del "testo unico". In particolare, sul punto si segnala come il Capo II del Titolo VIII del d.lgs. n. 81/2008 ripropone sostanzialmente i contenuti del Decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195, in materia di agenti fisici (rumore) il cui articolo 7 prevede quanto segue, al comma 2: "Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011".

Il successivo Capo III, di converso, comprende le disposizioni del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, in materia di vibrazioni. Sul punto, l'articolo 13 del citato decreto ("Entrata in vigore ed abrogazioni") prevede al comma 2: "In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio 2010". In successivo comma 3 dispone: "Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014".

La mancata presenza di previsioni di contenuto corrispondente a quelle appena riportate ha prodotto – specie in relazione alla abrogazione del d.lgs. n. 187/2005 (all'art. 304, il quale non sembra prevedere espressamente l'abrogazione del d.lgs. n. 195 del 2006) – una entrata in vigore "anticipata" delle disposizioni in parola anche con riguardo a quei settori che, sulla base delle deroghe concesse dalle direttive da recepire, sono stati ritenuti meritevoli di una disciplina diversificata quanto alla entrata in vigore delle corrispondenti previsioni. Di conseguenza, così come fatto all'art. 306 ("Disposizioni finali") del "testo unico" con riferimento ai campi elettromagnetici (Capo IV, Titolo VIII) ed alle radiazioni ottiche (Capo V, Titolo VIII), per le quali si è proceduto alla individuazione di un termine differito rispetto a quello "generale" del provvedimento, si propone la modifica appena esposta.

Sempre all'articolo 306 si propone di inserire un comma 4-bis, al cui interno si rinviene un meccanismo "dinamico" che consente di adeguare il valore economico delle

ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie al mutare del potere di acquisto, senza che per tale adeguamento sia necessario un atto avente forza di legge o regolamentare. In tal modo, sarà possibile mantenere invariata la attuale proporzione (a sua volta oggetto di rivisitazione nell'ambito del "testo unico") tra arresto e ammenda e quella tra arresto e ammenda e sanzione amministrativa pecuniaria, anche per il futuro.

Il "correttivo" comprende, infine, una clausola finanziaria che impone l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica imponendo una diversa allocazione delle risorse disponibili da parte delle pubbliche amministrazioni per far fronte alle attività alle medesime richieste dal provvedimento.

Sono, altresì, presenti numerose modifiche agli Allegati al d.lgs. n. 81/2008, molte delle quali imposte dalla necessità di operare modifiche redazionali o correzioni nei rinvii ad altre previsioni contenute nello stesso "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra gli emendamenti agli allegati di maggiore rilievo sostanziale si segnalano le modifiche alla sospensione dell'attività imprenditoriale (Allegato I), la rivisitazione delle previsioni dell'Allegato IIIA in materia di sorveglianza sanitaria e le modifiche in ordine ai contenuti e alle procedure delle attività formative di cui all'allegato XIV.

Inoltre, viene eliminato dall'Allegato XV il riferimento ai "rischi aggiuntivi", ultroneo rispetto alle finalità delle disposizioni in parola, mentre all'Allegato XXX viene eliminato il grossolano errore di identificare la misura del piombo nel sangue in milligrammi anziché in microgrammi.